



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI UDINE
Servizio Opere Pubbliche
U. Org. Opere Strategiche



OGGETTO: PNRR M5C2 Investimento/Subinvestimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” - Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – Opera 8076. “Nuova scuola per l’infanzia (materna e nido) in via Adige”. Procedura aperta ex artt. 60 D. Lgs. 50/2016 e art. 48, co. 5 D.L. 77/2021 (come convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021) per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori.

CUP C21B21003230001

CIG: 9676758950

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 326 del 23 febbraio 2023, è stato autorizzato il ricorso alla procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 co. 3 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 (in seguito: Codice) e dell'art. 48, co. 5 del D.L. 77/021 (come convertito in L. n. 108/2021) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dall'ANAC con le proprie Linee Guida e i Bandi Tipo.

PIATTAFORMA TELEMATICA

L'intera procedura di gara di cui al presente disciplinare verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito “Portale”) all'interno dell'area “RDO online” relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il *call center* del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

Si precisa inoltre che al suddetto *call center* non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di gara e contratti” nonché alla sottosezione “Misure Attuazione PNRR”.

RETE DI STAZIONI APPALTANTI

Denominazione: Comune di Udine

Indirizzo: via Lionello, n. 1 – 33100 UDINE (UD)

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Renato Pesamosca (renato.pesamosca@comune.udine.it)

Responsabile dell'Istruttoria: ing. Renato Pesamosca

Altri, per aspetti tecnici: ing. Barbara Donada (barbara.donada@comune.udine.it), arch. Agnese Luciani Tirati (agnese.luciani@comune.udine.it); per aspetti amministrativi: dott. Stefano Sovrano (stefano.sovrano@comune.udine.it), avv. Sabina Rizzi (sabina.rizzi@comune.udine.it);

Pec: protocollo@pec.comune.udine.it

Profilo del committente: <http://www.comune.udine.it/>

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all'url <https://eappalti.regione.fvg.it>

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, co. 1 del D. Lgs. 50 /2016 e s.m.i. e della L. 120/2020 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 48, co. 5 D.L. 77/2021 (come convertito, con modifiche, dalla L. 108/2021).

Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per un massimo di 100 punti, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, co. 12 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., attribuirà un massimo di 80 punti all'offerta tecnica, un massimo di 20 punti all'offerta economica, suddivisi nei criteri e sub criteri di valutazione come descritti nei successivi articoli.

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100 punti

Determinazione a contrarre n. 326 del 23 febbraio 2023

Validazione del RUP: determinazione senza impegno di spesa, n. cron. 213 dd. 03.02.2023.

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura ha ad oggetto l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché la realizzazione dei lavori per la realizzazione della "Nuova scuola per l'infanzia (materna e nido) in via Adige". Opera 8076. L'intervento è co-finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – PNRR M5C2 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" e da fondi comunali.

In ragione della precipua fonte di finanziamento eurounitaria, l'intervento dovrà rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento:

- a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal D.L. n. 77/2021 (come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108);
- dovrà assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.

22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

- dovrà rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;

- dovrà rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nell'appalto sono presenti specifiche tecniche contenute nei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" adottati con DM 23.06.2022, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 183 del 06.08.2022).

Per una descrizione dettagliata delle prestazioni contrattuali oggetto della gara, si rimanda al Capitolato speciale d'appalto.

Si precisa che l'incarico relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dovrà essere espletato svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

La partecipazione alla presente procedura comporta l'accettazione, da parte del concorrente, del progetto di fattibilità tecnica ed economica fornito dalla Stazione Appaltante.

Sono ricomprese nelle prestazioni progettuali a base di gara le indicazioni di cui ai pareri resi dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi Preliminare convocata ai sensi degli artt. 48, co. 5 D.L. 77/2021 e dell'art. 14, co. 3 L. n. 241/90 e s.m.i.

Importo a base d'appalto

L'importo complessivo a base di gara è indicato al netto dell'IVA e al netto degli oneri previdenziali e assistenziali riferiti alle prestazioni progettuali, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

SPECIFICA	DESCRIZIONE	IMPORTO
LAVORI		
A.1	Lavori a corpo soggetti a ribasso	3.112.326,75 €
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	160.580,83 €
	Totale Lavori	3.272.907,58 €
PROGETTAZIONE		
B.1	Spese tecniche di Progettazione Definitiva	112.276,14 €
B.2	Spese tecniche di Progettazione Esecutiva	102.326,07 €
	Totale Progettazione	214.602,21 €
	TOTALE APPALTO (Somme A + Somme B)	3.487.509,79 €

I costi stimati per la manodopera, che ammontano ad € 681.926,83, sono dettagliati nel Quadro di incidenza della manodopera (allegato al PFTE).

L'importo delle spese di progettazione è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

La descrizione delle prestazioni con i relativi importi viene definita dalla parcella allegata al presente disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 59, co. 1 *quater* del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà a versare direttamente al progettista la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione della relativa fattura del progettista indicato o raggruppato, secondo le modalità stabilite dall'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto – Definizioni economiche, amministrative e tecniche.

Ai sensi dell'art. 3 lettere oo-bis), oo-ter), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'art. 61 del d.P.R. 207/2010 s.m.i. si definiscono le categorie di opere relative all'appalto in oggetto come di seguito indicato:

CATEGORIA PREVALENTE

Lavorazioni dell'appalto		classifica	qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera	incidenza % manodopera
categoria	descrizione					
OG1	edifici civili e industriali	IV	SI	2.482.607,95	75,85 %	476.436,28

CATEGORIE SCORPORABILI

I lavori delle categorie scorporabili (art. 3 co. 1 let.oo-ter D. Lgs. 50/2016 e art. 1 co. 3 D.M. 248/2016) appartenenti a categorie diverse da quella prevalente e di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero di importo superiore a 150.000 € ovvero appartenenti alle categorie di cui all'art. 89 co. 11 del D. Lgs. 50/2016, sono i seguenti:

Lavorazioni dell'appalto		classifica	qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera	incidenza % manodopera
categoria	descrizione					
OG11	Impianti tecnologici	III	SI	790.299,63 €	24,15 %	151.606,00 €

Ai fini di una maggiore specificazione, si evidenziano le lavorazioni comprese nell'importo della categoria OG11 scorporabile di cui sopra:

Categoria	Descrizione Categoria	Classifica	Qualif. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera
OS-3	Impianto idrico sanitario-cucine e lavanderie	I	SI	112.856,65 €	14,28%
OS-28	impianti termici e di condizionamento	II	SI	298.027,26 €	37,71%

OS-30	Impianti interni elettrici, telefonici, radio-telefonici e televisivi	II	SI	379.415,72 €	48,01%
--------------	--	-----------	-----------	---------------------	---------------

Con riferimento alla progettazione, di seguito vengono indicati gli importi delle categorie delle opere al fine di individuare la prestazione principale e le prestazioni secondarie:

CATEGORIA D'OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	ID OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	CORRISPONDENZA L 143/49 (DM 18/11/71)	DESCRIZIONE	IMPORTO OPERE DI RIFERIMENTO (€)
EDILIZIA	E.08	I/c (I/b)	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	1.670.233,55 €
STRUTTURE	S.03	I/g (I/b)	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	690.568,55 €
IMPIANTI	IA.01	III/a (I/b)	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	107.319,50 €
IMPIANTI	IA.02	III/b (I/b)	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	283.404,95 €
IMPIANTI	IA.03	III/c (I/b)	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	360.800,20 €

La **prestazione principale** è relativa alla categoria **OG1**.

Le **prestazioni secondarie** sono relative alla categoria **OG11**.

Per la definizione dei requisiti di qualificazione si rimanda al successivo articolo 6.

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, OPZIONI, RINNOVI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- nel caso in cui il costo dell'opera, nel corso dell'esecuzione dell'incarico, risulti diverso rispetto all'importo dei lavori stimato dal progetto di fattibilità tecnica ed economica per modifiche progettuali richieste dalla Stazione appaltante, si procederà al ricalcolo delle competenze professionali con le medesime modalità indicate nel presente disciplinare e si applicherà il ribasso offerto dal concorrente al predetto importo fino alla concorrenza del 50 % dell'importo di contratto.

Clausola di revisione dei prezzi applicabile all'esecuzione dei lavori:

1. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) primo periodo del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 29, co. 1, lett. a) del D.L. 4/2022 (come convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022), al verificarsi di eventi che presentino natura oggettiva, straordinaria ed eccezionale, tale da non essere prevedibili dalle parti all'atto della formulazione dell'offerta, mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza, è ammessa la revisione dei prezzi.
2. La revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, potrà essere riconosciuta soltanto previa conduzione di un'apposita istruttoria da parte della Stazione appaltante.
3. In caso di aumento dei prezzi è onere dell'Appaltatore formulare specifica istanza alla Stazione appaltante al fine dell'avvio dell'istruttoria di cui al comma 2. L'istanza dovrà essere corredata dall'analisi dei prezzi per i quali è chiesto l'adeguamento, nonché da idonea documentazione atta a comprovare lo specifico aumento ivi dedotto. Gli oneri derivanti dal riconoscimento del compenso revisionale potranno essere riconosciuti a valere, e nei limiti, delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento, o su eventuali altre risorse a disposizione della Stazione appaltante, da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.
4. In caso di diminuzione dei prezzi la Stazione appaltante avvierà d'ufficio l'istruttoria di cui al secondo comma, operando i conguagli in sede di pagamento dei SAL da maturare da parte dell'impresa appaltatrice.
5. Le variazioni di prezzo, siano esse in aumento o in diminuzione, verranno valutate sulla base del prezzario regionale aggiornato ai sensi dell'art. 23, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo originario e, comunque, in misura pari alla metà. Nelle more dell'aggiornamento del prezzario regionale, le variazioni suddette potranno essere valutate sulla base delle variazioni percentuali rilevate con i decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili adottati a cadenza semestrale e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sempre per l'eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo originario e comunque nella misura pari alla metà. Nella scelta del prezzario da porre a base dell'istruttoria di cui al secondo comma verrà data prioritaria applicazione al prezzario maggiormente conveniente all'Amministrazione committente. Nell'ambito dell'istruttoria di cui al secondo comma la Stazione appaltante darà adeguata motivazione della scelta tra l'impiego del prezzario regionale o dei decreti ministeriali di rilevazione degli aumenti percentuali.
6. La revisione dei prezzi potrà essere accordata solo a partire dai pagamenti successivi alla prima annualità contrattuale e, comunque, al netto di eventuali compensazioni riconosciute sugli stessi prezzi in base alla normativa tempo per tempo vigente.
7. Nella determinazione del compenso revisionale si terrà conto unicamente dei prezzi afferenti le lavorazioni eseguite nel rispetto del cronoprogramma dei lavori. In nessun caso ritardi nell'esecuzione dei

lavori, dovuti al fatto dell'appaltatore, potranno consentire il riconoscimento dei un compenso revisionale.

8. La determinazione del compenso revisionale avrà ad oggetto unicamente il prezzo originario, a nulla rilevando l'approvazione di varianti, la concessione di tempi suppletivi, di sospensioni o il riconoscimento di evenienze di forza maggiore.

Non sono previsti opzioni e rinnovi.

VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Si precisa che, ai fini dell'art. 35, co. 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto è pari ad € **3.487.509,79** al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA.

Si precisa altresì che il PFTE, posto a base della presente procedura d'appalto integrato, tiene conto sia della cessata applicazione, a decorrere dal 31.12.2022, del protocollo del Ministero delle Infrastrutture recante le "Linea Guida per prevenire la diffusione del Covid-19" che dell'aggiornamento del Prezziario regionale dei lavori pubblici, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5 dd. 13.01.2023.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

"**a corpo**" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere dddd) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 43 commi 6 e 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

L'importo in tal guida determinato deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste occorrenti, i trasporti e i noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e le specifiche tecniche indicate nella documentazione tecnica.

LUOGO DI ESECUZIONE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Comune di Udine, via Adige

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per **180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

TERMINE DI AGGIUDICAZIONE E DI STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO

A mente dell'art. 2 D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. la presente procedura deve concludersi entro 6 mesi dalla relativa indizione. Tuttavia al fine di rispettare i *target* previsti in seno all'Atto d'obbligo sottoscritto dal Comune di Udine, la stipula del contratto relativo al presente appalto dovrà intervenire entro e non oltre il **30.07.2023** (trattandosi di giorno festivo la scadenza viene anticipata al 28 luglio 2023), pena revoca del finanziamento.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato attraverso il contributo statale, derivante dai fondi dell'Unione Europea erogati nell'ambito del piano "Next Generation EU".

MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231.

Le modalità di pagamento sono determinate ai sensi dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto – Definizioni economiche, amministrative e tecniche.

TEMPI DI ESECUZIONE, PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Sulla scorta dell'art. 9 dell'Atto d'obbligo sottoscritto dal Comune di Udine in data 10.05.2022, costituiscono *target* specifici del presente intervento:

- la stipula del contratto di affidamento dei lavori deve avvenire entro il 30 luglio 2023 (trattandosi di giorno festivo la scadenza viene anticipata al 28 luglio 2023);
- il pagamento del 30% (trenta per cento) dei S.A.L. entro il 30 settembre 2024;
- il termine dei lavori entro il 31 marzo 2026, va anticipato alla data del 18 settembre 2025 tenuto conto delle prescrizioni derivanti dal “Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, adottato con decreto interministeriale Interno-MEF 30 dicembre 2021 e decreto interministeriale Interno-AARR 4 aprile 2022.

Al fine di rispettare i suindicati *target*, le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei termini di seguito indicati:

- il progetto definitivo deve essere realizzato entro n. **80 (ottanta) giorni** naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio della prestazione da parte del RUP. Si evidenzia che è a carico dell'Appaltatore fornire tutta la documentazione necessaria per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni per l'approvazione del progetto definitivo, eventualmente anche attraverso la richiesta alla Stazione appaltante di convocazione della Conferenza dei servizi;
- il progetto esecutivo deve essere realizzato entro n. **45 (quarantacinque) giorni** naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio della prestazione da parte del RUP;
- l'ultimazione dei lavori deve avvenire entro n. **500 (cinquecento) giorni** naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto – Definizioni economiche, amministrative e tecniche.

In sede di verifica di coerenza tra le varie fasi della progettazione si applica quanto previsto dall'art. 26, co. 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

La documentazione progettuale prevista dovrà essere completa in ogni sua parte e l'eventuale presentazione/consegna di documentazione parziale o incompleta non determina l'interruzione dei termini per la consegna o l'espletamento dell'incarico.

Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, qualora imputabile all'operatore economico, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento.

PENALI

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti, ai sensi dell'art. 50, co. 4 del D.L. 77/2021 (come convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021), in deroga all'art. 113 *bis* del D. Lgs. 50/2016, la penale pecuniaria giornaliera da applicare per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore, tra cui rientra anche il mancato rispetto del Cronoprogramma e del Programma Lavori nonché il mancato rispetto degli Ordini di Servizio impartiti, è stabilita **nella misura dell'1%**

(uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque, complessivamente, non sarà superiore al 20% (venti per cento) del predetto ammontare. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Lavori.

Per la disciplina di dettaglio relativa ai tempi di esecuzione e alle penali, si rinvia agli articoli 17 e 31 del Capitolato Speciale d'Appalto – Definizioni economiche, amministrative e tecniche.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021 (come convertito dalla L. n. 108/2021), qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine sopra indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte dall'Appaltatore.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La documentazione di gara comprende:

- il bando di gara;
- il disciplinare di gara con i relativi modelli ed allegati;
- il Capitolato Speciale d'Appalto, ripartito in: Definizioni economiche, amministrative e tecniche; Criteri ambientali minimi; Titolo B: Condizioni, norme e prescrizione per l'accettazione, l'impiego, la qualità e la provenienza dei materiali; Impianti elettrici;
- il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 47 dd. 07.02.2023;
- i pareri resi dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi preliminare indetta ai sensi dell'art. 48, co. 5 D.L. 77/2021 e dell'art. 14, co. 3 L. 241/1990 sul PFTE;
- la parcella professionale – determinazione corrispettivi servizi relativi all'architettura ed ingegneria (DM17/06/2016);
- lo schema di contratto;
- la **“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”** di cui alla Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la Guida operativa in precedenza adottata con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 (disponibile nell'Area Allegati della RdO - subcartella “Documentazione P.N.R.R.”);
- la tabella denominata **“TAG_sostegno_clima_digitale_v03.csv”** pubblicata sul sito istituzionale <https://www.italiadomani.gov.it/it/catalogo-open-data/tag-sostegno-climatico-digitale-pnrr.html> da cui si ritraggono i tag climatico e digitale a cui è assoggettata la realizzazione dell'intervento di cui trattasi (disponibile nell'Area Allegati della RdO - subcartella “Documentazione P.N.R.R.”);
- la **“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”**, licenziata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dd. 11 agosto 2022 e le allegate **“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”** (disponibile nell'Area Allegati della RdO - subcartella “Documentazione P.N.R.R.”);

- il “**Sistema di gestione e controllo**” per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell’Interno” – Versione 1.0 del 13 ottobre 2022 (Si.Ge.Co.) e i relativi allegati, approvato con decreto ministeriale dd. 14.10.2022;
- il “**Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale**”, adottato con decreto interministeriale Interno-MEF 30 dicembre 2021 e decreto interministeriale Interno-AARR 4 aprile 2022;
- le “**Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC**”, adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 47, co. 8 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., pubblicate in G.U. del 30.12.2021 (disponibili nell’Area Allegati della RdO - subcartella “Documentazione P.N.R.R.”);
- le “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” licenziate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili *ex* art. 48, co. 5 D.L. 77/2021;
- il Protocollo d’intesa stretto dal Comune di Udine con il Comando provinciale della Guardia di Finanza per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del P.N.R.R., approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 d’ord. dell’8 marzo 2022, pubblicato sul sito istituzionale: <https://www.comune.udine.it/it/amministrazione-trasparente-22652/altri-contenuti-22728/attuazione-misure-pnrr-88862> e disponibile nell’Area Allegati della RdO - subcartella “Documentazione P.N.R.R.”).

La documentazione è scaricabile dalla sezione “Allegati” della RDO.

ART.1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l’apposita area “**Messaggi**” della **RDO online** cui il quesito si riferisce, **una volta registrati e abilitati**.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire **entro il termine indicato nella piattaforma**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso”. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

ART. 2 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, sia in invio che in ricezione, inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDO online.

Con l’accesso alla RDO online, **ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDO online ad esso riservata**.

Per quanto attiene, in particolare, **le comunicazioni di cui all’articolo 76, commi 2-bis e 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che:**

- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;

- del caricamento nonché dell'esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO online.

La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

La documentazione di riferimento per la formulazione dell'offerta potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella cartella "Elaborati tecnici" presente nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste utilizzando lo strumento della "Messaggistica" dell'area "RDO online".

Il sopralluogo costituisce elemento essenziale per la formulazione dell'offerta ed è pertanto obbligatorio e dovrà essere effettuato dall'operatore economico accompagnato dal personale della Stazione appaltante, con le modalità di seguito riportate. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione appaltante, entro e non oltre i 7 giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, ossia entro le ore 12:00 del giorno 13/04/2023, attraverso l'apposita area "Messaggi" della RDO online, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e per conto di quale operatore economico.

La data del sopralluogo sarà comunicata con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto munito di apposita delega del legale rappresentante con allegata copia del documento d'identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Nei casi di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato di una delle imprese partecipanti al raggruppamento, GEIE, consorzio o aggregazione di cui sopra.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Al sopralluogo gli incaricati dovranno consegnare copia dell'apposito **Modello in Allegato A.5** al presente disciplinare di gara, precompilato con i dati del soggetto interessato e corredato dalla documentazione attestante i poteri di rappresentanza. Detto modello verrà sottoscritto anche dall'incaricato della Stazione appaltante che guiderà il sopralluogo, a conferma dell'esecuzione dello stesso e dovrà quindi essere inserito nell'area "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" della RDO online.

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma**, attraverso l'area **"Richiesta di Offerta online" (RDO)** con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma.**

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento **Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte**" reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

Riguardo gli Allegati: La piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52 MB, ma si consiglia di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore per facilitarne il download. E' possibile caricare cartelle compresse. Estensioni non consentite: .exe, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa o tecnica richiesta dal presente disciplinare di gara dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" e della "Busta Tecnica" della RDO online;
- **è opportuno che i documenti facsimile**, relativi alle dichiarazioni che l'Operatore Economico deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura, **vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in formato .pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema**, al fine di evitare alla Stazione Appaltante visualizzazioni non corrette conseguenti all'utilizzo di software in versioni obsolete;
- nessun dato relativo all'offerta economica, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa" o nell'area "Risposta Busta Tecnica";
- nessun dato relativo all'offerta tecnica, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa".

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO online".

Una volta espletate le attività di predisposizione delle Buste di Risposta Amministrativa, Tecnica ed Economica, il concorrente prima di completare l'invio dell'offerta dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale dei file pdf generati dal sistema per la Busta Amministrativa (vd art. 9) e la Busta Economica (vd art. 11), seguendo la procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con largo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati".

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa **verrà automaticamente invalidata**. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta.

La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante, richiede in ogni caso la **ripresentazione dell'offerta**.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara.

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 45 del Codice dei contratti e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'articolo 46 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente disciplinare di gara.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di partecipazione la quota di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, senza il vincolo della quota maggioritaria e di esecuzione in capo alla mandataria di cui all'art. 83, co. 8 D. Lgs. 50/2016 (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 28 aprile 2022, causa C-642/20).

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione (art. 48 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente, ma può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di violazione del divieto sono escluse sia l'impresa avvalente sia quella ausiliaria.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario rispetto a quello risultante dall'impegno presentato in sede di gara (art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, se già costituito, rispetto all'atto di costituzione) fatte salve le ipotesi di cui all'art. 95 del D.Lgs. 159/2011 e dell'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nei limiti precisati da: Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 gennaio 2022, n. 2).

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso si rimanda all'art. 9 e relative modalità di presentazione dell'offerta.

Per gli operatori economici ammessi al **concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 186 *bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 267/1942, fermo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Considerato che la presente procedura di affidamento ha ad oggetto un appalto integrato, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore ovvero essere presenti con le seguenti modalità:

➤ **Progettisti in raggruppamento temporaneo con il soggetto esecutore**

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale.

➤ **Progettisti indicati**

Qualora il concorrente decida di indicare di un progettista esterno senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra la Stazione appaltante e il concorrente qualora aggiudicatario in quanto il progettista indicato non assume la qualifica di concorrente.

Il concorrente che intenda incaricare progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs.50/2016, o più operatori tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo **già costituito** di cui alla lettera e).

Si segnala che il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 46 del codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 83 comma 1, anche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché possedere i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, come stabiliti nel prosieguo del presente disciplinare di gara all'art. 6. Pertanto, ciascun progettista indicato o raggruppato come mandante deve:

- sottoscrivere l'Istanza di partecipazione (in allegato 1) di cui all'art. 9 punto 1, che sarà presentata dal concorrente secondo le modalità di cui all'art. 9 punto 1;

- compilare e sottoscrivere il DGUE (formulario espd) e la dichiarazione complementare al DGUE (Allegato A.3bis) secondo le indicazioni di cui all'art. 9 del presente disciplinare.

Si precisa che gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto indicati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 46 del codice dei contratti:

- a) liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

ART. 6 REQUISITI GENERALI

Tutti i concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti all'art. 80 del D. Lgs.50/2016.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione (art. 48 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art. 47 co. 2 e co. 4 del D.L. 77/2021 (come convertito, con modificazioni, dalla L. 108/202), si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:

- **a tutti gli operatori economici**, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. n. 68/1999;

- **a tutti gli operatori economici**, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto:

(a) una quota pari almeno al 30 % (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile

(b) una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione femminile.

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 97 del Codice degli Appalti, l'operatore economico sarà invitato dal Responsabile del Procedimento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 47, co. 4 del D.L. n. 77/2021;

- **agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione (compilando la dichiarazione in allegato A.2), copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità.

Ai sensi dell'art. 47 co. 3 e co. 3 *bis* del D.L. n. 77/2021, a seguito dell'aggiudicazione ed entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** devono impegnarsi a consegnare alla Stazione appaltante la documentazione di seguito indicata (cfr. dichiarazione in allegato A.2):

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 *bis* del D.L. 77/2021, come convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla Stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, co. 3 del D.L. n. 77 del 2021.

Gli operatori economici che partecipano alla presente gara si assumono gli obblighi specifici attinenti alla peculiare disciplina propria della fonte di finanziamento PNRR, relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo

climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Per quanto concerne il rispetto del principio DNSH si fa presente che al presente intervento si applica la scheda n. 2, in Regime 2, della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

ART. 6 bis REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Nell’appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l’attività di progettazione, unitamente all’attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46, co. 1 D. Lgs. 50/2016. I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l’esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- (a) professionisti singoli o associati;
- (b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria;

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni.

L’operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l’attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l’attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l’operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell’articolo 79 comma 7 del d.P.R. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l’attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue la relativa attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2.a) il mandante è progettista soggetto di cui all’art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice

2.b) il mandante è un RTP di progettisti già costituito di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Si precisa che i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente procedura.

Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto) e le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento.

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con

3.a) indicazione del singolo soggetto o di più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice

3.b) indicazione di un RTP di progettisti già costituito o da costituire di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Si precisa che i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente procedura.

Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

ART. 6 ter REQUISITI PER I LAVORI

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è dimostrato ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori ovvero per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i singoli importi, secondo le disposizioni a tal fine dettate dall'**art. 92 co. 1 del d.P.R. 207/2010**.

Per gli operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se non in possesso delle attestazioni SOA, devono dichiarare ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. 207/2010, i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come previsti dagli articoli da 79 a 88 del medesimo Decreto.

Il concorrente, **a pena di esclusione**, deve essere in possesso delle attestazioni SOA secondo le categorie e classifiche di seguito indicate. Si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 92, comma 1 e 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Lavori della **categoria prevalente** (art.3, co.1, let.oo-bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):

Categoria	Descrizione Categoria	Classifica	Qualif. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo o dell'opera
OG1	edifici civili e industriali	IV	SI	2.482.607,95 €	75,85%

Lavori delle **categorie scorporabili** (art.3, co.1, let.oo-ter D.Lgs. 50/2016 e art.1 co. 3 D.M. 248/2016) appartenenti a categorie diverse da quella prevalente e di importo superiore al 10% dell'importo totale dei

lavori ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

Lavorazioni dell'appalto		classifica	qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera
categoria	descrizione				
OG11	Impianti tecnologici	III	SI	790.299,63 €	24,15%

Ai fini di una maggiore specificazione si evidenziano le lavorazioni comprese nell'importo della categoria OG11 scorponabile di cui sopra:

Categoria	Descrizione Categoria	Classifica	Qualif. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera
OS-3	Impianto idrico sanitario-cucine e lavanderie	I	SI	112.856,65 €	14,28%
OS-28	impianti termici e di condizionamento	II	SI	298.027,26 €	37,71%
OS-30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	II	SI	379.415,72 €	48,01%

Per i lavori relativi alla categoria OG11 vige l'obbligo d'esecuzione da parte d'installatore avente requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37. Si precisa inoltre che, in applicazione dell'art. 89, co. 11 D. Lgs. 50/2016, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento per le opere di cui alle categorie OG11 in quanto per la loro realizzazione sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come indicato dal D.M. 10.11.2016, n. 248. Pertanto, per eseguire le suddette opere il concorrente dovrà essere in possesso della relativa qualificazione in proprio o mediante raggruppamento temporaneo con altro operatore economico, quantomeno per l'entità delle lavorazioni per le quali non vi è la dichiarazione di subappalto.

Per le indicazioni in merito al subappalto si rimanda all'art. 7 del presente disciplinare.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 207/2010 e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione del concorrente alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del d.P.R. n. 207/2010 ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione del concorrente alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice sono applicabili le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, artt. da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese), del d.P.R. 207/2010.

Per le A.T.I. di tipo verticale, oltre al possesso dei requisiti d'ordine generale in capo a tutti i soggetti del raggruppamento, è richiesto il rispetto di quanto stabilito dagli artt. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 senza il vincolo della quota maggioritaria di qualificazione e di esecuzione in capo alla mandataria (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 28 aprile 2022, causa C-642/20).

Per le A.T.I. di tipo orizzontale oltre al possesso dei requisiti di ordine generale in capo a tutti i soggetti del raggruppamento è richiesto il rispetto di quanto stabilito dagli artt. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 senza il vincolo della quota maggioritaria di qualificazione e di esecuzione in capo alla mandataria (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 28 aprile 2022, causa C-642/20).

L'esecuzione dell'appalto comprende, inoltre, le seguenti lavorazioni, rientranti tra quelle **maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa** ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e per le quali è richiesta all'operatore economico l'iscrizione/rinnovo d'iscrizione o l'avvenuta richiesta di **iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio**:

- 1) noli a freddo di macchinari;
- 2) noli a caldo;
- 3) autotrasporti per conto di terzi;
- 4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- 5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- 6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- 7) fornitura di ferro lavorato;
- 8) guardiania dei cantieri.

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni suddette, l'appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al subcontratto, l'operatore economico subappaltatore o subcontraente deve essere in possesso dell'iscrizione alla *White List* della Prefettura competente per territorio.

ART. 6 quater REQUISITI DI PROGETTAZIONE

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 2 dicembre 2016. n. 263.

.I. Requisiti di idoneità dei progettisti

Ai sensi del D.M. 02/02/2016 n. 263 e in attuazione dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità:

- **i professionisti singoli o associati** di cui all'art. 46, comma 1, lettera a) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- **le società di professionisti** di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
 - b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- **le società di ingegneria**, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenute a:
 - a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni;
 - b) il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
 - c) la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della Stazione appaltante.
 - d) Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
 - e) Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

f) L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

- **i raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 2 dicembre 2016, n.263 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

È prevista la presenza del giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 263/2016. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal committente.

- **i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE**, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, anche in forma mista, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre n. 2016, n.263 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Le società e i consorzi devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, dimostra il possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n.263 mediante iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i. devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato in base alla propria tipologia.

Professionisti personalmente responsabili dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati i nominativi dei professionisti personalmente e nominativamente responsabili dell'espletamento dell'incarico e deve altresì essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche. I professionisti indicati devono essere iscritti in appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- Il **professionista antincendio** deve essere iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. E' il professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, autorizzato:

- al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139,

- alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'Interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione

della sicurezza antincendio. Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti ai sensi Decreto Ministeriale 05/08/2011 Ministero dell'Interno - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

- **Progettista opere strutturali:** Laurea in Ingegneria Civile e Abilitazione per l'esercizio della professione di Ingegnere – Iscrizione a un Ordine degli Ingegneri / Albo Sez. A.

- **Progettista impianti – Meccanico:** Laurea in Ingegneria Meccanica e Abilitazione per l'esercizio della professione di Ingegnere – Iscrizione a un Ordine degli Ingegneri / Albo Sez. A.

- **Progettista impianti – Elettrico:** Laurea in Ingegneria Elettrica e Abilitazione per l'esercizio della professione di Ingegnere – Iscrizione a un Ordine degli Ingegneri / Albo Sez. A.

- **Progettista opere architettoniche:** Laurea in Architettura e Abilitazione per l'esercizio della professione – Iscrizione all'Ordine professionale.

- **Esperto ambientale (inquinamento acustico, atmosferico, idrico, ecc.):** Professionista in possesso dei requisiti delle norme di settore.

- **Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:** Professionista in possesso dei requisiti specifici

della norma di settore (art. 98 c. 1 e 2 e Allegato XIV D.lgs. 81/08).

Nella compilazione dell'istanza (allegato 1) dovrà essere precisato il rapporto giuridico intercorrente tra il concorrente e ciascun professionista nominato ai sensi dell'art. 24, co.5 D. Lgs. 50/2016.

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di idoneità di cui al presente articolo, comporta:

1. l'identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:

a) l'indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:

a.1) nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;

a.2) nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della L. 1815/39, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;

a.3) nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi, ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. b), D.lgs. 50/16 e s.m.i.), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i Soci/associati professionisti;

a.4) nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. c), D.lgs. 50/16 e s.m.i.):

a.4.1) i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;

a.4.2) il direttore tecnico di cui all'art. 3, D.M. 02/12/16, n. 263;

a.4.3) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;

a.4.4) qualora la società di ingegneria abbia meno di 4 (quattro) soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;

b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

b.1) professionisti dipendenti;

b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lett. a), p.to a.4.3);

d) per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Codice; dall'iscrizione nei registri devono desumersi le generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

-tutti i soci in caso di società di persone;

-tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di Consorzio;

-il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 4 (quattro) soci;

2. che i soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice:

a) non rientrino in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

3. l'assenza di partecipazione plurima da parte dei soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice ovvero che alla stessa procedura non presentino la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo:

a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;

4. l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 co.2 del Codice.

ART. 6 quater

.II. Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) **Elenco di servizi d'ingegneria ed architettura**, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione della gara d'appalto, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, pari a 1,5 l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

CATEGORIA A	ID OPERE D.M. GIUSTIZIA A 17.06.2016	CORRISPONDENZA A L 143/49 (DM 18/11/71)	GRADO DI COMPLESSITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO OPERE DI RIFERIMENTO (€)	IMPORTO COMPLESSIVO O MINIMO PER L'ELENCO DEI SERVIZI
EDILIZIA	E.08	l/c (l/b)	0,95	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole	1.670.233,55 €	2.505.350,32 €

				secondarie di secondo grado fino a 25 classi		
STRUTTURE	S.03	I/g (I/b)	0,95	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	690.568,55 €	1.035.852,82 €
IMPIANTI	IA.01	III/a (I/b)	0,75	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	107.319,50 €	160.979,25 €
IMPIANTI	IA.02	III/b (I/b)	0,85	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	283.404,95 €	425.107,43 €
IMPIANTI	IA.03	III/c (I/b)	1,15	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole	360.800,20 €	541.200,30 €

				apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice		
--	--	--	--	---	--	--

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata sull'aggiudicatario con le modalità di cui all'art. 85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l'avvenuto svolgimento del servizio.

b) Servizi “di punta” d'ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data pubblicazione della gara d'appalto, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,8 volte il valore della medesima.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIA	ID OPERE D.M. GIUSTIZIA	CORRISPONDENZA	GRADO DI COMPLESSITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO OPERE DI RIFERIMENTO (€)	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER I DUE SERVIZI DI PUNTA
EDILIZIA	E.08 17.06.2016	A L 143/49 (DM 18/11/71)	0,95	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	1.670.233,55 €	1.336.186,84 €
STRUTTURE	S.03	l/g (l/b)	0,95	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a	690.568,55 €	552.454,84 €

				due anni.		
IMPIANTI	IA.01	III/a (I/b)	0,75	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	107.319,50 €	85.855,60 €
IMPIANTI	IA.02	III/b (I/b)	0,85	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	283.404,95 €	226.723,96€
IMPIANTI	IA.03	III/c (I/b)	1,15	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	360.800,20 €	288.640,16 €

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata sull'aggiudicatario con le modalità di cui all'art. 85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l'avvenuto svolgimento del servizio.

È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta.

Si precisa che:

- per le categorie Edilizia E.08 e Strutture S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (art. 8 del D.M. 17 giugno 2016);
- non è applicabile alla categoria "IMPIANTI" il criterio di cui all'art. 8 del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, secondo cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", poiché nell'ambito della categoria "IMPIANTI" convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti a opere nella stessa categoria "Impianti" ma contrassegnati "ID. Opere" differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all'ID. "IA.04", che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'Id. "IA.03".

Relativamente ai requisiti di cui ai punti a) e b), i lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono **iniziati e ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando relativo alla presente gara** ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile.

Al fine della dimostrazione dei suddetti requisiti, verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo quanto specificato dalle Linee Guida n.1 parte IV. La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l'avvenuto svolgimento del servizio.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di Raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei si precisa che i requisiti di capacità economico e finanziaria e tecniche e professionali, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, come di seguito specificato:

Con riferimento al requisito di cui al punto a) Elenco di servizi d'ingegneria ed architettura:

- nell'ipotesi di raggruppamento **orizzontale**, sia se riferito alla prestazione principale sia a quelle secondarie, il requisito richiesto per ciascuna classe e categoria dovrà essere posseduto dalla cumulativamente dal raggruppamento;
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale**, ciascun componente deve possedere tale requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Con riferimento al requisito di cui al punto b) Servizi di punta, non frazionabile:

- l'importo complessivo minimo per i due servizi di punta si riferisce alla somma dei due servizi svolti per ciascuna classe e ID delle opere; non viene stabilito un valore minimo per il singolo servizio;
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale**, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso e pertanto i due servizi di punta presentati per ciascuna delle categorie e ID delle opere possono essere stati svolti da due soggetti diversi del raggruppamento, fermo restando che ogni singolo servizio deve essere stato svolto interamente da un unico soggetto partecipante al raggruppamento (indifferentemente dalla mandataria o da una delle mandanti);

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale**, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Le società ed i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'art. 5, i cui requisiti minimi, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 216 comma 27-octies sono stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali secondo i termini e le modalità previste dall'art. 46, comma 2, D. Lgs. 50/2016.

ART. 6 quater

.III. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE per i lavori

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo orizzontale, si rimanda al D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora in vigore in base all'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice (art. 48 c.3 del Codice).

Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

ART. 6 quater

.IV. Indicazioni specifiche per i consorzi stabili e consorzi di cooperative artigiane.

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I Consorzi stabili di soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono altresì possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 7 SUBAPPALTO

Poiché, a mente dell'art.105 del D. Lgs. 50/2016: *“I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*, al fine di garantire l'unitarietà di esecuzione ed il rispetto del cronoprogramma imposto dalla peculiare disciplina afferente la fonte di finanziamento, si richiede che l'appaltatore esegua in proprio almeno la quota corrispondente al 50,01% della Categoria di lavori in OG1.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, dovrà indicare nella dichiarazione complementare al DGUE elettronico in Allegato A.1bis l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare indicando per le sole lavorazioni relative alla categoria prevalente la relativa quota percentuale. In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

Al pagamento degli eventuali subappaltatori provvede l'Appaltatore. Qualora ricorrano i casi di cui all'art. 105, co. 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore.

In caso di ricorso al subappalto, l'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prima dell'inizio dell'attività.

In ottemperanza all'art. 26, co. 5 del D.Lgs. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore.

La Stazione appaltante verificherà che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Resta salvo quanto disposto all'art. 105, commi 8 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per i servizi di architettura e ingegneria valgono altresì i limiti dell'art. 31 comma 8 del Codice e pertanto l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Inoltre il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i contratti relativi.

Autorizzazione al subappalto

Ai sensi dell'art. 105, co. 4 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo al subappaltatore.

Si evidenzia come l'Appaltatore ed il subappaltatore siano responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'Appaltatore e' responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, co. 13, lett. a) e c) del D. Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente periodo.

L'Appaltatore ed il subappaltatore sono altresì responsabili in solido in ordine al rispetto della percentuale di assunzioni obbligatoria imposta dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (come convertito, con modifiche, dalla L. 108/2021), partitamente declinate dalle "Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021) nella percentuale specificata all'art. 6 del presente disciplinare di gara.

In considerazione delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che l'Amministrazione è tenuta ad espletare ex art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nei riguardi del singolo subappaltatore è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante e al Direttore dei

Lavori, con 30 (trenta) giorni di anticipo, tutta la documentazione di rito relativa a richieste di autorizzazione al subappalto e di sub-affidamento. Il rispetto del suindicato termine per la trasmissione delle richieste di autorizzazione al subappalto, e per le richieste di subaffidamento (con l'acclusa documentazione a supporto), è considerato essenziale. In caso di mancato rispetto del termine (minimo) indicato dall'art. 105 cit. in 20 (venti) giorni antecedenti l'ingresso in cantiere, le richieste di subappalto (o di sub affidamento) non potranno trovare accoglimento.

Si precisa che, nell'ambito della documentazione da trasmettere unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali, ovverossia l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere allegata la dichiarazione del subappaltatore concernente l'assunzione degli obblighi specifici

relativi al PNRR di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (c.d. “Do No Significant Harm” - DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Si precisa altresì che, tenuto conto della “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” n. 30 dd. 11 agosto 2022, licenziata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, e delle connesse “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”, la Stazione appaltante verificherà anche nei confronti del/i subappaltatore/i, i cd. “titolari effettivi” in ottemperanza alla normativa eurounitaria e nazionale in materia di antiriciclaggio (di cui all’art. 22 del Reg. (UE) 241/2021 e del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231) nonché l’insussistenza di una situazione di conflitto di interessi.

Se le verifiche svolte dalla Stazione appaltante avranno esito negativo, l’autorizzazione al subappalto non sarà rilasciata.

Resta ferma la possibilità di sostituire il subappaltatore, come previsto dall’art. 105, co. 12 D. Lgs. 50/2016.

Si rendono edotti i concorrenti che, in ottemperanza al Protocollo d’Intesa siglato dal Comune di Udine con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 75 dell’8 marzo 2022 (consultabile all’indirizzo: <https://www.comune.udine.it/it/amministrazione-trasparente-22652/altri-contenuti-22728/attuazione-misure-pnrr-88862>), la documentazione afferente l’autorizzazione al subappalto verrà trasmessa al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine.

ART. 8 – AVVALIMENTO

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. In tal caso gli operatori economici devono indicare l’intenzione di ricorrere all’avvalimento nel proprio DGUE e presentare la documentazione amministrativa di cui al punto 6 del successivo art 9.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

L’ausiliario, a **pena di esclusione**, non può avvalersi a sua volta di un altro operatore economico, né essere di ausilio a più di un concorrente partecipante alla medesima gara. In questo caso sono esclusi tutti i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria. Qualora sussistano motivi di esclusione dell’impresa ausiliaria, per mancanza dei requisiti generali e/o dei criteri di selezione (requisiti di qualificazione), la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, la sostituzione.

Si precisa che i **contratti di avvalimento**, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Non è sanabile e quindi è **causa di esclusione** dalla presente procedura di gara la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online)

Nell'area "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" della RDO online il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richieste per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

Le domande e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Nel caso in cui le Sezioni dedicate per l'inserimento in Piattaforma della documentazione richiesta non risultino sufficienti, si potrà utilizzare l'Area generica allegati.

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Istanza di partecipazione e accettazione condizioni generali di partecipazione Allegato A.1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo il modello in allegato A.1 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al successivo punto Ibis, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso. Il concorrente indica la forma in cui partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) in un'unica domanda di partecipazione.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Si precisa che l'istanza di partecipazione è unica e deve essere sottoscritta digitalmente:

- anche dal progettista eventualmente indicato per la progettazione (che non assume la qualifica di concorrente);
- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE (si precisa che nel caso di progettista mandante costituito da uno studio associato, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri);
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, fermo restando l'obbligo di indicare per quali consorziate il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45 lettera f) del D. Lgs. 50/2016 aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co 4-quater, del DL n. 5/2009 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

I Raggruppamenti Temporanei di operatorie/consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice, non ancora costituiti, dovranno rendere nel Modello allegato 1

- dichiarazione cumulativa resa da ciascun operatore economico, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R, attestante:
 - a. l'impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo, il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate; in caso di Consorzio, anche l'impegno a stipulare il contratto di Consorzio;
 - b. l'impegno a non modificare la composizione del Raggruppamento o del Consorzio da costituirsi sulla base del predetto impegno;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli operatori economici riuniti o consorziati.

La Capogruppo-mandataria stipulerà il contratto di appalto, una volta acquisito il relativo mandato/atto costitutivo, in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno dichiarare che:

- il Consorzio concorre ed esegue in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto ovvero concorre in proprio ed indica le consorziate esecutrici;

L'istanza deve contenere anche la dichiarazione relativa al diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta.

In caso di diniego all'accesso di informazioni che costituiscono **segreti commerciali**, la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti alla presente procedura di affidamento, la dichiarazione esonera la Stazione appaltante dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 184/2006.

Nel caso in cui nella dichiarazione sia stata dichiarata la presenza di segreti tecnici o commerciali, a comprova di quanto dichiarato dovrà essere inserita **nell'area allegati generici della busta dell'“offerta tecnica”** l'indicazione delle parti dell'offerta sottratte all'accesso (pagine / sezioni / parti di riferimento) precisando per ciascuna di esse l'esatta motivazione.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il concorrente acquista la marca da bollo da € 16,00, inserisce il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica ed allega, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato PDF.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

1bis. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o nomina ad una carica speciale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione e documentazione per la partecipazione –art. 47, commi 2, 3 e 3-bis della L. 108/2021 Allegato A.2
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente secondo il modello in Allegato A.2

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione di cui al modello in Allegato A.2 e la relativa documentazione di cui all'art. 47 commi 2, 3 e 3 bis deve essere prodotta da:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione “prepara risposta ESPD” presente nella sezione “Risposta Amministrativa”
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice

che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Con riferimento ai soggetti che svolgeranno le prestazioni di architettura e ingegneria, il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

1. nella sezione “Risposta Amministrativa” selezionare l'operazione “Prepara Risposta ESPD”;
2. l'operazione “Crea nuova Risposta ESPD” apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando “Esporta Risposta ESPD” per generare il file “espd-response.zip” all'interno del quale, tra gli altri, è presente il file “espd-response pdf” che andrà firmato digitalmente e caricato nell'apposita sezione dell'area Risposta Busta Amministrativa.

Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell'ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.

Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- a) dichiarazione in ordine all' ottemperamento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Costruiscono gravi violazioni non definitivamente accertate le violazioni di cui al comma 4 quinto periodo dell'art. 80 del Codice;
- b) dichiarazione in ordine all'eventuale **intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento**;
- c) dichiarazione in ordine all'eventuale **intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto**; si precisa che in caso affermativo le informazioni integrative relative al subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. saranno fornite mediante compilazione del modello in Allegato A.1bis “Dichiarazione complementare al DGUE”;
- d) **dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione (parte III)** che dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di Procedura penale;
- e) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella **definizione di “gravi illeciti professionali”**; ai fini della compilazione del relativo riquadro l'operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti “*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*”.

Ai fini della corretta compilazione della documentazione da versare nella “Busta amministrativa” per la comprova dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 si evidenzia che il partecipante è richiesto di:

(i) inserire, all'interno del DGUE e/o nell'area “Allegati generici” della Busta Amministrativa, le dichiarazioni inerenti eventuali gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate: per la cui definizione l'O.E. farà riferimento al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 28 settembre 2022 (pubblicato in G.U. il 12 ottobre 2022).

Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, la sussistenza di violazioni in materia fiscale definitivamente e non definitivamente accertate, formerà oggetto di uno specifico controllo effettuato presso l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.

(ii) Inserire, all'interno del DGUE e/o nell'area "Allegati generici" della Busta Amministrativa, le dichiarazioni inerenti ogni provvedimento astrattamente idoneo a rientrare nella definizione di "grave illecito professionale" così come precisato alla succitata lett. e). Il catalogo di situazioni che integrano un cd. "grave illecito professionale" è delineato dalle Linee Guida ANAC n. 6, recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*".

Si precisa che, con riferimento al catalogo dei reati di cui al paragrafo 2.2. (p. 4 delle Linee Guida ANAC n. 6), la scrivente Stazione appaltante aderisce all'interpretazione giurisprudenziale alla cui stregua anche il rinvio a giudizio può concretare un grave illecito professionale, spettando esclusivamente alla Stazione appaltante, nell'esercizio di ampia discrezionalità, apprezzare autonomamente, le pregresse vicende professionali dell'operatore economico, anche se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di condanna in sede penale o civile, perché essa sola può fissare il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6615).

Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, tali dichiarazioni potranno essere oggetto di specifica verifica attraverso richiesta del certificato dei carichi pendenti all'Ufficio del Casellario della Procura della Repubblica territorialmente competente, quando non rappresentino financo atto dovuto a fronte di specifica segnalazione della Prefettura competente.

Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:

- Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
- Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
- Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
- Atri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.

Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 – octies e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.

Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e

l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà indicare **la banca dati ufficiale o il pubblico registro** o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

Nella parte IV del DGUE devono essere dichiarati i requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al presente disciplinare di gara.

3-bis. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello in Allegato A.3bis
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 46, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate

Con riferimento ai soggetti che svolgeranno le prestazioni di architettura e ingegneria, il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- indicazione, ai sensi dell'art. 105 commi 4 lettera c) delle prestazioni che intende subappaltare indicando la relativa quota e categoria;
- nel caso in cui le condanne per i reati dell'art. 80, comma 1, si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

In caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l'operatore economico dovrà indicare gli estremi dell'autorizzazione. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 110 comma 4 o la

fattispecie di cui all'art. 110 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà necessario produrre anche la documentazione di cui al punto 7, numero 1, 2 e 3.

3-ter. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Elenco di servizi d'ingegneria ed architettura, secondo il modello Allegato A.3ter
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Al fine di rendere più agevole la lettura di quanto autocertificato nel DGUE in merito al punto a) dell'art. 6 quater, par. II del presente disciplinare di gara, il concorrente deve inserire a sistema un prospetto riassuntivo contenente l'elenco dei servizi richiesti per ciascuna delle categorie e ID secondo il modello Allegato A.3ter

3-quater. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Servizi "di punta" d'ingegneria ed architettura secondo il modello Allegato A.3quater
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Al fine di rendere più agevole la lettura di quanto autocertificato nel DGUE in merito al punto b) dell'art. 6 quater, par. II del presente disciplinare di gara, il concorrente deve inserire a sistema un prospetto riassuntivo contenente l'elenco dei servizi richiesti avendo cura di individuare puntualmente i 2 (due) servizi di punta per ciascuna delle categorie e ID secondo il modello Allegato A.3 quater

4. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione per concorrenti con identità plurisoggettiva costituiti e consorzi
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<u>Scansione del documento</u>

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle Cooperative;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all'Impresa mandataria o all'Organo comune

5. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Garanzia provvisoria (art. 93 del D. Lgs. 50/2016)
---------------------------------------	---

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti. <i>[in alternativa]</i> Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.
--------------------------------------	--

La garanzia provvisoria pari ad **€ 32.729,07 (pari all'1% dell'importo dei lavori)** deve essere prestata, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'art. 93 D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

La cauzione potrà, pertanto, essere costituita mediante versamento a favore dell'amministrazione aggiudicatrice con il sistema "pagoPA" collegandosi alla pagina web dal seguente link: <https://www.comune.udine.it/it/servizi-online-50846/pagopa-50869>.

Selezionare l'Ente se richiesto, scegliere il servizio "Deposito cauzionale" ed indicare la seguente causale: **"PNRR M5C2 2.1 - Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – Opera 8076. “Nuova scuola per l’infanzia (materna e nido) in via Adige”. CUP C21B21003230001 CIG 9676758950**

In caso di prestazione della garanzia sotto forma di fideiussione la stessa deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria (art.93 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. adottati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 193 del 16 settembre 2022 (Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 pubblicato in GU Serie Generale n. 291 del 14-12-2022).

La garanzia provvisoria dovrà:

- avere validità per **180 giorni** decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c) la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo d'impresе, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (art. 93 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi degli

artt. 84 e 91 del D.Lgs. 259/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al ricorrere delle seguenti ipotesi (art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.):

- a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- b) si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto a), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- c) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- d) del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c), per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire della riduzione, l'operatore economico deve presentare la relativa dichiarazione compilando il modello Allegato A.1.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento (Determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici).

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

5bis. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione d'impegno di un fideiussore
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti. [in alternativa] Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a

	rappresentare il concorrente.
--	-------------------------------

La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., **non è richiesta** alle microimprese, piccole e medie imprese (come definite all'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

La Dichiarazione deve riportare l'impegno di un fideiussore, che può anche essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, **a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016**, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 5bis) possono essere contenute in un unico documento, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e possono essere rese mediante la presentazione della sola scheda tecnica della "Garanzia fideiussoria provvisoria" ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 193 del 16 settembre 2022 (Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 pubblicato in GU Serie Generale n. 291 del 14-12-2022), compilata e sottoscritta digitalmente da entrambe le parti contraenti, con la specifica indicazione delle clausole richieste.

6. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni pertinenti richieste nella sezione C della Parte II; 2) Dichiarazione modello Allegato A.3bis – Dichiarazione complementare al DGUE; 3) Dichiarazione modello Allegato A.4 - Modello per l'avvalimento (dichiarazione ex articolo 89 del D. Lgs. 50/2016) 4) Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1), 2) e 3) Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria. 4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti.

Gli operatori economici, oltre ad allegare il **DGUE** elettronico e la **dichiarazione complementare al DGUE** di cui al modello in **Allegato A.3bis**, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato A.4, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato A.4, con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

7. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	PassOE sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del PassOE

Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico "FVOE", con le modalità dettagliate nella Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

In caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impresa ausiliaria acquisisce il PassOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

In caso di **mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie** il Passoe generato deve essere stampato e firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. (FAQ "Creazione Pass Operatore economico" n. N.8).

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento il Passoe deve essere riferito anche all'operatore economico di cui si avvale.

Si ricorda che il sistema non permette di generare il PassOe fino a quando non è avvenuta la conferma dell'Impresa ausiliaria (FAQ "Creazione Pass Operatore economico" N.12).

Per ulteriori specifiche sulla procedura telematica da seguire si rimanda alle FAQ elaborate da ANAC (link <https://www.anticorruzione.it/-/avcpass>)

8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento dell'importo relativo al contributo di cui all'art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento

Il versamento dell'importo pari ad € **140,00** dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla delibera del Presidente dell'ANAC di aggiornamento dei costi di contribuzione a favore dell'Autorità riferita all'anno in corso, reperibile sul sito dell'Autorità medesima. In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.

Il concorrente è tenuto al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla presente procedura di gara. Il mancato versamento di tale somma è **causa di esclusione**, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

9. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione di avvenuto sopralluogo secondo il modello Allegato A.5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Deve essere inserita a sistema la scansione della Dichiarazione che sarà sottoscritta anche dalla Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il sopralluogo, a conferma dello stesso, compilata secondo quanto indicato all'articolo 3.

ART. 10 BUSTA OFFERTA TECNICA (da inserire nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO online) – massimo 80 punti

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO online dovrà essere inserita la documentazione sotto richiesta. L'assenza integrale della documentazione o la mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa ai criteri e subcriteri A e B comporta l'**esclusione dalla gara**.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica, relativamente ai criteri premiali (Criterio C.1 Elaborazione di un modello informativo per la manutenzione dell'edificio; Criterio C.2 Proposte migliorative inerenti l'accessibilità della struttura da parte di persone con ridotta o nulla capacità motoria e/o sensoriale; Criterio C.3 Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, oppure adozione di misure atte ad incentivare il welfare aziendale) non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.

L'offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto che verrà sottoscritto: conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel presente disciplinare di gara dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che resta fissa e invariata.

In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo offerto.

Le proposte migliorative del progetto tecnico non potranno, pena della loro inammissibilità, in ogni caso:

- **alterare le soluzioni plani altimetriche, distributive ed in generali le soluzioni individuate dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma esclusivamente migliorare od integrare quanto previsto nel progetto posto a base di gara;**
- **comportare un prolungamento delle tempistiche di realizzazione delle opere rispetto a quelle previste a base d'appalto;**
- **riportare valutazioni economiche che facciano riferimento al contenuto della "Busta C".**

Ogni proposta dovrà essere esplicitata mediante descrizione dettagliata delle singole lavorazioni da porre in essere, dei vantaggi per la Stazione Appaltante sia in termini di realizzazione che di gestione dell'opera.

Tutte le proposte migliorative od integrative dovranno essere formulate in modo completo, esaustivo e dovranno essere onnicomprensive di ogni onere; non saranno accettate le proposte che comportino oneri aggiuntivi nella realizzazione dei lavori a carico della Stazione Appaltante. Ai fini della valutazione non verranno presi in considerazione eventuali documenti e/o schede tecniche allegate, ed eccedenti, a quanto espressamente richiesto.

Modalità operative

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione per la presentazione dell'offerta tecnica relativa ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di seguito precisati.

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Criterio A.1 – “Professionalità e adeguatezza dei progettisti” Punteggio massimo 7 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Ai fini della valutazione del punto A.1 dovranno essere forniti i *curricula*, in formato europeo, composti da non più di due facciate formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) relativi ai soggetti componenti il gruppo di progettazione.

Inoltre, dovranno essere fornite delle tabelle riepilogative, relative alle esperienze maturate dai suddetti soggetti, contenenti le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Localizzazione del progetto;
- Committente;
- Breve descrizione del progetto;
- Anno di approvazione del progetto;
- Anno di realizzazione dell'opera;
- Livello di progettazione svolto (PFTE, definitivo, esecutivo);
- Importo dei lavori complessivo;
- Importo del servizio per la progettazione;
- Utilizzo del BIM in fase di progettazione/manutenzione (se SI inserire una breve descrizione che espliciti le caratteristiche del modello realizzato);
- Immagini del progetto realizzato (massimo 6 immagini).

Sono ammessi un massimo di 3 servizi, esposti ognuno su di un foglio formato A3 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11).

Il nominativo dei soggetti indicati in sede di gara è da ritenersi vincolante. Con la sua indicazione il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad avvalersi dei soggetti qui indicati, salvo presentazione di valida e certificata motivazione con obbligo di nominare dei sostituti con capacità ritenute non inferiori dalla Stazione Appaltante. Il mancato adempimento di tale obbligo è da ritenersi modifica contrattuale sostanziale ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e dà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto.

I *curricula* allegati alle schede non saranno valutati alla fine dell'attribuzione del punteggio, ma serviranno per dimostrare la professionalità dei soggetti indicati. Il concorrente dovrà allegare una relazione con i contenuti di cui sopra, firmata digitalmente dal Soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all'articolo 13 del presente disciplinare di gara.

2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Criterio A.2 - “Professionalità e adeguatezza impresa – Punteggio massimo 3 punti
---	---

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente
------------------------------	--

Ai fini della valutazione del punto A.2 dovranno essere forniti i *curricula*, in formato europeo, composti da non più di due facciate formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) dei soggetti dell'impresa che si occuperanno di gestire la realizzazione dell'opera con relativo organigramma.

Inoltre, dovranno essere fornite delle tabelle riepilogative, relative alle esperienze maturate dall'impresa, contenenti le seguenti informazioni:

- Oggetto dell'appalto;
- Localizzazione;
- Committente
- Breve descrizione dell'opera;
- Anno inizio e fine lavori;
- Durata lavori;
- Tipologia lavori eseguiti (specificare per ogni categoria il relativo importo);
- Utilizzo del BIM in fase di realizzazione (se SI inserire una breve descrizione che espliciti le caratteristiche del modello utilizzato e le modalità di gestione);
- Immagini del progetto realizzato (massimo 6 immagini).

Sono ammessi un massimo di 3 opere, esposte ognuno su di un foglio formato A3 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11).

Il nominativo dei soggetti indicati in sede di gara è da ritenersi vincolante. Con la sua indicazione il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad avvalersi dei soggetti qui indicati, salvo presentazione di valida e certificata motivazione con obbligo di nominare dei sostituti con capacità ritenute non inferiori dalla Stazione Appaltante. Il mancato adempimento di tale obbligo è da ritenersi modifica contrattuale sostanziale ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e dà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto.

I *curricula* allegati alle schede non saranno valutati alla fine dell'attribuzione del punteggio, ma serviranno per dimostrare la professionalità dei soggetti indicati.

La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all'articolo 13 del presente disciplinare di gara.

3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Criterio B.1 - "Proposte migliorative inerenti le tipologie impiantistiche"– Punteggio massimo 20 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- sub-criterio B.1.1 – "Miglioramento della performance" – sub peso 8 punti;
- sub-criterio B.1.2 – "Sostenibilità" – sub peso 6 punti;
- sub-criterio B.1.3 – "Incidenza della manutenzione" – sub peso 6 punti;

Sub-criterio B.1.1 – "Miglioramento della performance" – sub peso 8 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni impiantistiche che intende proporre ponendo l'accento sul miglioramento della performance rispetto a quanto previsto in progetto.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che migliorino le caratteristiche degli ambienti interni, sia a livello di riscaldamento/raffrescamento, che di illuminazione;
- le soluzioni che migliorino la resa estetica degli ambienti proposti in fase di progetto posto a base gara;
- le soluzioni che facilitino la gestione del riscaldamento/raffrescamento e delle luci.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo due facciate in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Sub-criterio B.1.2 – “Sostenibilità” – sub peso 6 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni impiantistiche che intende proporre ponendo l'accento sulla riduzione dei consumi energetici che tali proposte avranno sull'economia di gestione dell'edificio e, in prospettiva, sul suo intero ciclo di vita.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che vadano ad integrarsi con quanto previsto nel progetto posto a base gare al fine di ridurre i consumi energetici e idrici;
- le soluzioni che riducano l'impatto ambientale dell'intervento.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo una facciata in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione della proposta, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Sub-criterio B.1.3 – “Incidenza della manutenzione” - sub peso 6 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni impiantistiche che intende proporre ponendo l'accento sull'incidenza che tali soluzioni comporteranno in termini di manutenzione degli impianti.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell'edificio, il numero di interventi di manutenzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento, di illuminazione e idrico;
- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell'edificio, l'incidenza economica degli interventi di manutenzione.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo una facciata in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione della proposta, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

<p>4. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</p>	<p>Criterio B.2 - “Proposte migliorative inerenti le tecniche costruttive del fabbricato”– Punteggio massimo 20 punti</p>
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p>	<p>Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente</p>

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- sub-criterio B.2.1 – “Miglioramento delle tecniche costruttive” – sub peso 8 punti;
- sub-criterio B.2.2 – “Sostenibilità” – sub peso 6 punti;
- sub-criterio B.2.3 – “Incidenza della manutenzione” - sub peso 6 punti;

Sub-criterio B.2.1 – “Miglioramento delle tecniche costruttive” – sub peso 8 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni tecnologiche che intende proporre in alternativa a quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che, attraverso tecniche costruttive diverse da quelle proposte nel progetto posto a base gara, ottimizzino le fasi di realizzazione dell’opera;
- le soluzioni che migliorino la resa estetica degli ambienti interni proposti nel progetto posto a base di gara;
- le soluzioni che permettano di ottimizzare le strutture di fondazione proposte nel progetto posto a base di gara.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo due facciate in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Sub-criterio B.2.2 – “Sostenibilità” – sub peso 6 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni tecnologiche che intende proporre ponendo l’accento sulla riduzione dei consumi energetici che tali proposte avranno sull’economia di gestione dell’edificio e, in prospettiva, sul suo intero ciclo di vita.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che promuovano un basso impatto ambientale durante le fasi di realizzazione dell’opera in termini di consumi elettrici ed idrici;
- le soluzioni che permettano di realizzare un edificio che sia sostenibile per tutto il suo ciclo di vita, dalla realizzazione fino alla sua dismissione.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo una facciata in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione della proposta, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Sub-criterio B.2.3 – “Incidenza della manutenzione” - sub peso 6 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni tecnologiche che intende proporre ponendo l’accento sull’incidenza che tali soluzioni comporteranno in termini di manutenzione della struttura.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell’edificio, il numero di interventi di manutenzione degli elementi strutturali e architettonici che compongono l’edificio;
- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell’edificio, l’incidenza economica degli interventi di manutenzione.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo una facciata in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione della proposta, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

5. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	 Criterio B.3 - “Proposte migliorative inerenti le prestazioni dei prodotti da costruzione”– Punteggio massimo 10 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub – criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- sub-criterio B.3.1 – “Miglioramento delle caratteristiche tecniche” – sub peso 5 punti;
- sub-criterio B.3.2 – “Sostenibilità” – sub peso 5 punti;

Sub-criterio B.3.1 – “Miglioramento delle caratteristiche tecniche” – sub peso 5 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni che intende proporre ponendo l’accento sul miglioramento delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto a quanto previsto in progetto.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che migliorino le caratteristiche di isolamento acustico dei materiali proposti nel progetto posto a base di gara;
- le soluzioni che migliorino le caratteristiche dei rivestimenti a parete e a pavimento (ceramiche e pitture) proposti nel progetto posto a base di gara;

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo due facciate in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Sub-criterio B.3.2 – “Sostenibilità” – sub peso 5 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni che intende proporre ponendo l’accento sulla riduzione dei consumi energetici che tali proposte avranno sull’economia di gestione dell’edificio e, in prospettiva, sul suo intero ciclo di vita.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che migliorino le caratteristiche di isolamento termico dei materiali proposti nel progetto posto a base di gara;
- le soluzioni che migliorino le caratteristiche dei corpi illuminanti proposti nel progetto posto a base di gara.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo due facciate in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	 Criterio B.4 - “Proposte migliorative inerenti la logistica, la sicurezza e la riduzione dell’impatto ambientale del cantiere”– Punteggio massimo 5 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni che intende proporre ponendo l'accento sulla riduzione dei consumi e l'ottimizzazione della gestione del cantiere

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni volte a minimizzare gli effetti del cantiere verso l'esterno in termini di rumorosità-emissione di polveri-interferenza con la viabilità;
- le soluzioni volte a ridurre l'impatto ambientale delle attività di cantiere;
- le soluzioni volte a gestire le eventuali interferenze con gli altri cantieri situati nelle vicinanze del cantiere oggetto del presente appalto.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo una facciata in formato A3 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione delle proposte e immagini.

Si specifica che tali proposte non potranno comprendere quanto già prescritto nella Scheda n. 2 allegata alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente" – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali - Regime 2 per la verifica e il controllo da condurre per garantire il rispetto dei principi DNSH ai quali l'intervento oggetto della presente procedura è sottoposto.

Tali accorgimenti, infatti, sono obbligatori e devono essere assolti dall'Appaltatore.

7. DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA	Criterio C.1 - "Elaborazione di un modello informativo per la manutenzione dell'edificio"– Punteggio massimo 10 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente redatto secondo il modello in allegato T.1

Sarà valutata la disponibilità dell'operatore economico ad adempiere alle seguenti richieste:

- a) Elaborazione di un modello informativo dell'opera realizzata, secondo la norma UNI 11337-4, con livello di dettaglio LOD D (oggetto dettagliato: rappresentazione geometrica contenente le caratteristiche qualitative e quantitative specifiche di una pluralità di prodotti simili contenente informazioni utili al montaggio ed alla manutenzione).
- b) Creazione di un database contenente tutta la documentazione relativa all'opera utile alla sua manutenzione (schede tecniche dei materiali, certificati, prove eseguite sui materiali...);
- c) Creazione di un collegamento fra l'elemento del modello e la sua documentazione;
- d) Condivisione del modello informativo, e di tutta la documentazione ad esso collegata, nella ACDat messa a disposizione della Stazione Appaltante. L'organizzazione di tale ambiente, così come la lista dettagliata ed esaustiva dei documenti da collegare al modello informativo, sarà concordato con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori;
- e) Revisione del modello informativo, durante la realizzazione dell'opera, con cadenza mensile o conforme all'avanzamento dei lavori, in contraddittorio con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori, al fine di creare un documento aderente alla realtà e completo dal punto di vista documentale;
- f) Consegna del modello informativo, e di tutta la sua documentazione collegata, in formato aperto, alla Stazione Appaltante la quale diventerà unica proprietaria del modello;
- g) La prestazione verrà svolta secondo quanto riportato nelle normative di riferimento UNI 11337 - ISO 19650 - DM 560/2017

La disponibilità dell'operatore economico dovrà essere esplicitata mediante l'accettazione del modello T.1 recante "Dichiarazione di accettazione condizioni per la realizzazione del modello informativo".

8. DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA	Criterio C.2 - "Proposte migliorative inerenti l'accessibilità della struttura da parte di persone con ridotta o nulla capacità motoria e/o sensoriale"– Punteggio massimo 4 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni che intende proporre ponendo l'accento sul miglioramento dell'accessibilità e della fruizione degli ambienti da parte di adulti e/o bambini con ridotta o nulla capacità motoria e/o sensoriale.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni volte a creare percorsi interni ed esterni per adulti e/o bambini con disabilità visiva;
- le soluzioni volte a creare percorsi esterni, per adulti e/o bambini con disabilità motoria, al fine di poter permettere l'accessibilità alle aree esterne destinate al gioco.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo una facciata in formato A3 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione delle proposte e immagini.

Le proposte migliorative ed integrative del progetto tecnico non potranno, pena della loro inammissibilità, in ogni caso:

- alterare le soluzioni plani altimetriche, distributive ed in generali le soluzioni individuate dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma esclusivamente migliorare od integrare quanto previsto nel progetto posto a base di gara;
- comportare un prolungamento delle tempistiche di realizzazione delle opere rispetto a quelle previste a base d'appalto;
- aumentare i costi di realizzazione dell'opera;
- riportare valutazioni economiche che facciano riferimento al contenuto della "Busta D".

Ogni proposta dovrà essere esplicitata mediante descrizione dettagliata delle singole lavorazioni da porre in essere, dei vantaggi per la Stazione Appaltante sia in termini di realizzazione che di gestione dell'opera.

Tutte le proposte migliorative od integrative dovranno essere formulate in modo completo, esaustivo e dovranno essere onnicomprensive di ogni onere; non saranno accettate le proposte che comportino oneri aggiuntivi nella realizzazione dei lavori a carico della Stazione Appaltante.

Ai fini della valutazione non verranno presi in considerazione eventuali documenti e/o schede tecniche allegati, ed eccedenti, a quanto espressamente richiesto.

9. DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA	Criterio C.3 - "Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, oppure adozione di misure atte ad incentivare il welfare aziendale"– Punteggio massimo 1 punti
--------------------------------------	---

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente redatto secondo il modello T.2
------------------------------	---

Il presente criterio intende premiare l'adozione, da parte dell'operatore economico, di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso di certificazione di parità di genere di cui all'art. 46 bis del D. Lgs. 198/2006, oppure l'adozione di misure atte ad incentivare il *welfare* aziendale, che sia comprovata dall'avvenuto impiego delle misure di cui all'art. 47, co. 5 D.L. 77/2021 (come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021).

Sotto il primo aspetto, ai sensi dell'art. 47, co. 4 del D.L. 77/2021, è previsto che: *“Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne”*.

A mente dell'art. 5, co. 3 della L. 162/2021 (*“Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”*), rubricato *“Premialità di parità”*, è previsto che: *“[...] Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*.

Sotto il secondo aspetto, il D.L. 77/2021 (come convertito con modificazioni dalla L. 108/2021), al comma quinto, prevede che: *“Ulteriori misure premiali poss[a]no prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:*

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell' articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254”.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale (1 punto) relativo al criterio C.3, gli operatori economici (a prescindere dal numero di dipendenti che abbiano nel proprio organico) potranno, alternativamente:

1) Produrre la certificazione di parità di genere, conseguita ai sensi dell'art. 46 *bis* del D. Lgs. 198/2006. A tal fine si precisa che, come previsto dall'art. 5, co. 3 della L. 162/2021, la “*premialità di parità*” è valutata in favore degli operatori economici che siano in possesso della certificazione della parità di genere alla data del 31 dicembre 2022.

Si evidenzia come la certificazione della parità di genere *ex art. 46 bis* del D. Lgs. 198/2006 sia quella rilasciata sulla scorta dei criteri di cui al d.P.C.M. del 29 aprile 2022 (pubblicato sulla G.U.R.I. dd. 1° luglio 2022) che, all'art. 1, precisa come i parametri minimi per il conseguimento della certificazione siano solo quelli ritraibili dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 (pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «*Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performanc eIndicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni*» e successive modifiche o integrazioni).

La certificazione di parità di genere può essere rilasciata soltanto dagli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, ed il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

La lista degli organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008, operanti in Italia, è consultabile al *link*: <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione>.

E' possibile consultare le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Pari Opportunità, al *link*: <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/faq>.

Sono considerate idonee alla dimostrazione del possesso del requisito in esame le certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Si precisa che tali certificazioni, oggettive e accessibili a tutti gli operatori interessati, possono riguardare soltanto criteri collegati all'oggetto dell'appalto; devono basarsi su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; devono essere stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; devono poter essere accessibili a tutte le parti interessate; siano stabilite da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non possa esercitare un'influenza determinante.

2) Dimostrare di aver soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non essere risultato destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell' articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi, o si impegni a utilizzare, specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

- c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione (di cui all'art. 6 del presente disciplinare), persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
- d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- e) abbia presentato, o si impegni a presentare, per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Ai fini dell'attribuzione del criterio premiale in parola, l'operatore economico dovrà compilare, sottoscrivere digitalmente ed inserire nell'Area "Allegati generici" della Busta Tecnica, il modello T.2 recante "Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, oppure avvenuta adozione di misure atte ad incentivare il welfare aziendale", allegando altresì la documentazione a comprova del possesso del requisito dichiarato.

9. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione segreti tecnico commerciali
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente redatto secondo il modello in allegato A.6

Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 53 co. 5 lettera a (segreti tecnici o commerciali) dovrà essere inserita nell'area "Allegati generici" della busta dell'offerta tecnica una motivata e comprovata dichiarazione come da modello in allegato A.6 al presente disciplinare contenente l'indicazione delle parti dell'offerta sottratte all'accesso (pagine / sezioni / parti di riferimento) precisando per ciascuna di esse l'esatta motivazione. In caso di mancato esplicito diniego, motivato e comprovato la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all'accesso.

In caso di diniego, pertanto, dovranno essere espressamente individuate le eventuali parti dell'offerta sottratte all'accesso, indicandone per ciascuna una compiuta motivazione.

In mancanza della predetta dichiarazione ovvero l'assenza delle specificazioni/motivazioni circa i segreti tecnici e commerciali da tutelare l'accesso si intende autorizzato senza alcuna limitazione.

In caso di diniego all'accesso di informazioni che costituiscono segreti commerciali, la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti alla presente procedura di affidamento, la dichiarazione esonera la Stazione appaltante dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

AVVERTENZE

Tutte le relazioni e/o le dichiarazioni da inserire nell'area "Risposta tecnica" **dovranno essere sottoscritte digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituito, dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e in particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell'Area generica allegati della Busta tecnica:
 - a) in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
 - b) in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

Si evidenzia che non è prevista l'offerta - tempo e che quindi non è richiesto ai concorrenti di formulare un ribasso sul tempo di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

ART. 11 BUSTA OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell'area "Risposta Economica" della RDO online) – massimo 20 punti

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica"), dovrà inserire **a pena di esclusione** la documentazione di seguito specificata.

a. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	“Ribasso percentuale unico sul prezzo a base di gara”
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Inserimento a video del ribasso percentuale offerto nell'apposita Sezione e “Predisposizione della Busta economica digitale”

Il concorrente dovrà inserire a video, **a pena di esclusione**, all'interno dell'area Risposta Busta Economica, il ribasso percentuale unico offerto, da applicare sull'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, comprensivo della progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché dell'esecuzione dei lavori, pari ad € 3.326.928,96.

Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale.

A seguito di compilazione di tutti i parametri della busta economica, il concorrente dovrà inviare la propria risposta tramite la **funzionalità “Invia Risposta”** ed il sistema genererà automaticamente un documento in formato pdf scaricabile dall'Operatore Economico che riporterà i dati contenuti nella busta economica compreso il ribasso percentuale inserito a video dal concorrente. Il documento dovrà essere scaricato sul proprio computer, firmato digitalmente dal concorrente e ricaricato tramite l'apposita funzionalità della RDO online. La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.

L'importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

b. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazioni per offerta economica redatta utilizzando il modello in Allegato E.1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente, **a pena di esclusione** deve dichiarare:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'ammontare dei propri costi della manodopera di cui all'articolo 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area “Risposta Economica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- Per i soggetti che svolgono i servizi di architettura e ingegneria:
 - nel caso di professionista singolo, dal professionista;
 - nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 - nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica ed il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione digitale dell'offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 27 ottobre 2022, n. 9165).

Come da dichiarazione di cui all'Allegato A.1 al presente disciplinare di gara, **l'offerta sarà vincolante per 180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

ART. 12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà affidato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** con riferimento ai criteri/sub-criteri e ai punteggi/sub-punteggi di ponderazione riportati nella seguente tabella:

	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	PUNTEGGIO
A	OFFERTA TECNICA. PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERENTE	10
A.1	Professionalità e adeguatezza dei progettisti	7
A.2	Professionalità e adeguatezza dell'impresa	3
B	ELEMENTI TECNICI DELL'OFFERTA	55
B.1	Proposte migliorative inerenti le tipologie impiantistiche	20
B.1.1	Miglioramento della performance	8

B.1.2	Sostenibilità	6
B.1.3	Incidenza della manutenzione	6
B.2	Proposte migliorative inerenti le tecniche costruttive del fabbricato	20
B.2.1	Miglioramento delle tecniche costruttive	8
B.2.2	Sostenibilità	6
B.2.3	Incidenza della manutenzione	6
B.3	Proposte migliorative inerenti le prestazioni dei prodotti da costruzione	10
B.3.1	Miglioramento delle caratteristiche tecniche	5
B.3.2	Sostenibilità	5
B.4	Proposte migliorative inerenti la logistica, la sicurezza e la riduzione dell'impatto ambientale del cantiere	5
C	CRITERI PREMIALI	15
C.1	Elaborazione di un modello informativo per la manutenzione dell'edificio	10
C.2	Proposte migliorative inerenti l'accessibilità della struttura da parte di persone con ridotta o nulla capacità motoria e/o sensoriale	4
C.3	Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, oppure adozione di misure atte ad incentivare il welfare aziendale	1
D	OFFERTA ECONOMICA	20
D.1	Ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara sia per la progettazione che per la realizzazione dei lavori	20

Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.

Le sedute saranno svolte in modalità telematica.

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara, ad eccezione delle sedute riservate per la valutazione dell'offerta tecnica, su espressa richiesta dei singoli partecipanti mediante la funzionalità Messaggi della RDO *on line*. Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal RUP, dal Seggio di gara o da apposito ufficio a ciò preposto con le modalità di seguito indicate.

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216 co. 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., procederà nell'ordine:

- alla ricognizione dei "pliche digitali" pervenuti entro i termini previsti;
- all'apertura dei pliche medesimi;
- all'apertura della "Busta Amministrativa" di tutte le offerte presentate entro i termini, all'accertamento che i documenti siano stati presentati con le modalità richieste e con i contenuti necessari ai fini dell'ammissione del concorrente alla fase di apertura della Busta Tecnica.

Qualora il soggetto titolato al controllo della documentazione amministrativa verifichi carenze di qualsiasi elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 83, co. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., potrà invitare il concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa", assegnando un termine perentorio.

Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO online.

In tal caso, il RUP, il seggio di gara o l'ufficio preposto dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data.

Terminati i lavori di ammissione alla successiva fase, il RUP, il seggio di gara o l'ufficio preposto, procederà all'apertura della "Busta Tecnica" di ciascun concorrente ammesso.

In successive sedute riservate la Commissione esaminerà le offerte tecniche e attribuirà i punteggi relativi con il metodo di cui al successivo articolo 13.

In successiva seduta la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, all'apertura e ricognizione della "Busta Economica" di ciascun concorrente, contenente l'offerta economica, e, data lettura dei ribassi, alla determinazione dell'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri di cui al successivo articolo 13.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. Nel caso si renda necessario effettuare la verifica di congruità delle offerte la Commissione procederà con le modalità di cui all'articolo 15 del presente disciplinare di gara.

ART. 13 METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

13.1 Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del metodo aggregativo-compensatore, di cui al paragrafo VI.1 delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recante "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti corruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n.424 del 2 maggio 2018 con la seguente formula :

$$P_i = \sum [W_i * V_{ai}] / n$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Il coefficiente V_{ai} pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile e pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Il punteggio per ciascun criterio di valutazione e per la successiva riparametrazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto decimale è inferiore a 5 (cinque) si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 (cinque) si arrotonda per eccesso.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni elemento dal singolo concorrente.

Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all'interno dell'offerta elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente disciplinare di gara e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della valutazione, rimanendo l'obbligo per lo stesso, nel caso risultasse aggiudicatario, dell'attuazione di quanto previsto dalla documentazione a base di gara.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica.

Al permanere della parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

La Commissione giudicatrice, nella valutazione di ogni criterio e/o sub criterio e relativa attribuzione dei coefficienti *Vai* terrà conto dei criteri motivazionali di seguito indicati per ciascun criterio di valutazione.

13.2 – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Criterio A.1 – “Professionalità e adeguatezza dei progettisti”

Punteggio massimo 7 punti

Ai fini della valutazione del punto A.1 dovranno essere forniti i curricula, in formato europeo, composti da non più di due facciate formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) relativi ai soggetti componenti il gruppo di progettazione.

Inoltre, dovranno essere fornite delle tabelle riepilogative, relative alle esperienze maturate dai suddetti soggetti, contenenti le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Localizzazione del progetto;
- Committente;
- Breve descrizione del progetto;
- Anno di approvazione del progetto;
- Anno di realizzazione dell’opera;
- Livello di progettazione svolto (PFTE, definitivo, esecutivo);
- Importo dei lavori complessivo;
- Importo del servizio per la progettazione;
- Utilizzo del BIM in fase di progettazione/manutenzione (se SI inserire una breve descrizione che espliciti le caratteristiche del modello realizzato);
- Immagini del progetto realizzato (massimo 6 immagini).

Sono ammessi un massimo di 3 servizi, esposti ognuno su di un foglio formato A3 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11).

Il nominativo dei soggetti indicati in sede di gara è da ritenersi vincolante. Con la sua indicazione il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad avvalersi dei soggetti qui indicati, salvo presentazione di valida e certificata motivazione con obbligo di nominare dei sostituti con capacità ritenute non inferiori dalla Stazione Appaltante. Il mancato adempimento di tale obbligo è da ritenersi modifica contrattuale sostanziale ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e dà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto.

I curricula allegati alle schede non saranno valutati alla fine dell’attribuzione del punteggio, ma serviranno per dimostrare la professionalità dei soggetti indicati. Il concorrente dovrà allegare una relazione con i contenuti di cui sopra, firmata digitalmente dal Soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Criterio A.2 - “Professionalità e adeguatezza impresa –

Punteggio massimo 3 punti

Ai fini della valutazione del punto A.2 dovranno essere forniti i curricula, in formato europeo, composti da non più di due facciate formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) dei soggetti dell’impresa che si occuperanno di gestire la realizzazione dell’opera con relativo organigramma.

Inoltre, dovranno essere fornite delle tabelle riepilogative, relative alle esperienze maturate dall’impresa, contenenti le seguenti informazioni:

- Oggetto dell’appalto;
- Localizzazione;

- Committente
- Breve descrizione dell'opera;
- Anno inizio e fine lavori;
- Durata lavori;
- Tipologia lavori eseguiti (specificare per ogni categoria il relativo importo);
- Utilizzo del BIM in fase di realizzazione (se SI inserire una breve descrizione che espliciti le caratteristiche del modello utilizzato e le modalità di gestione);
- Immagini del progetto realizzato (massimo 6 immagini).

Sono ammessi un massimo di 3 opere, esposte ognuno su di un foglio formato A3 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11).

Il nominativo dei soggetti indicati in sede di gara è da ritenersi vincolante. Con la sua indicazione il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad avvalersi dei soggetti qui indicati, salvo presentazione di valida e certificata motivazione con obbligo di nominare dei sostituti con capacità ritenute non inferiori dalla Stazione Appaltante. Il mancato adempimento di tale obbligo è da ritenersi modifica contrattuale sostanziale ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e dà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto.

I curricula allegati alle schede non saranno valutati alla fine dell'attribuzione del punteggio, ma serviranno per dimostrare la professionalità dei soggetti indicati.

Critero B.1 - "Proposte migliorative inerenti le tipologie impiantistiche"

Punteggio massimo 20 punti

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- sub-criterio B.1.1 – "Miglioramento della performance" – sub peso 8 punti;
- sub-criterio B.1.2 – "Sostenibilità" – sub peso 6 punti;
- sub-criterio B.1.3 – "Incidenza della manutenzione" – sub peso 6 punti;

Sub-criterio B.1.1 – "Miglioramento della performance" – sub peso 8 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni impiantistiche che intende proporre ponendo l'accento sul miglioramento della performance rispetto a quanto previsto in progetto.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che migliorino le caratteristiche degli ambienti interni, sia a livello di riscaldamento/raffrescamento, che di illuminazione;
- le soluzioni che migliorino la resa estetica degli ambienti proposti in fase di progetto posto a base gara;
- le soluzioni che facilitino la gestione del riscaldamento/raffrescamento e delle luci.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo due facciate in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Sub-criterio B.1.2 – "Sostenibilità" – sub peso 6 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni impiantistiche che intende proporre ponendo l'accento sulla riduzione dei consumi energetici che tali proposte avranno sull'economia di gestione dell'edificio e, in prospettiva, sul suo intero ciclo di vita.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che vadano ad integrarsi con quanto previsto nel progetto posto a base gare al fine di ridurre i consumi energetici e idrici;
- le soluzioni che riducano l’impatto ambientale dell’intervento.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo una facciata in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione della proposta, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Sub-criterio B.1.3 – “Incidenza della manutenzione” - sub peso 6 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni impiantistiche che intende proporre ponendo l’accento sull’incidenza che tali soluzioni comporteranno in termini di manutenzione degli impianti.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell’edificio, il numero di interventi di manutenzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento, di illuminazione e idrico;
- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell’edificio, l’incidenza economica degli interventi di manutenzione.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo una facciata in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione della proposta, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Criterio B.2 - “Proposte migliorative inerenti le tecniche costruttive del fabbricato”-

Punteggio massimo 20 punti

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- sub-criterio B.2.1 – “Miglioramento delle tecniche costruttive” – sub peso 8 punti;
- sub-criterio B.2.2 – “Sostenibilità” – sub peso 6 punti;
- sub-criterio B.2.3 – “Incidenza della manutenzione” - sub peso 6 punti;

Sub-criterio B.2.1 – “Miglioramento delle tecniche costruttive” – sub peso 8 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni tecnologiche che intende proporre in alternativa a quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che, attraverso tecniche costruttive diverse da quelle proposte nel progetto posto a base gara, ottimizzino le fasi di realizzazione dell’opera;
- le soluzioni che migliorino la resa estetica degli ambienti interni proposti nel progetto posto a base di gara;
- le soluzioni che permettano di ottimizzare le strutture di fondazione proposte nel progetto posto a base di gara.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo due facciate in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Sub-criterio B.2.2 – “Sostenibilità” – sub peso 6 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni tecnologiche che intende proporre ponendo l’accento sulla riduzione dei consumi

energetici che tali proposte avranno sull'economia di gestione dell'edificio e, in prospettiva, sul suo intero ciclo di vita.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che promuovano un basso impatto ambientale durante le fasi di realizzazione dell'opera in termini di consumi elettrici ed idrici;
- le soluzioni che permettano di realizzare un edificio che sia sostenibile per tutto il suo ciclo di vita, dalla realizzazione fino alla sua dismissione.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo una facciata in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenente descrizione della proposta, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Sub-criterio B.2.3 – “Incidenza della manutenzione” - sub peso 6 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni tecnologiche che intende proporre ponendo l'accento sull'incidenza che tali soluzioni comporteranno in termini di manutenzione della struttura.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell'edificio, il numero di interventi di manutenzione degli elementi strutturali e architettonici che compongono l'edificio;
- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell'edificio, l'incidenza economica degli interventi di manutenzione.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo una facciata in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenente descrizione della proposta, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Criterio B.3 - “Proposte migliorative inerenti le prestazioni dei prodotti da costruzione”-

Punteggio massimo 10 punti

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub – criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- sub-criterio B.3.1 – “Miglioramento delle caratteristiche tecniche” – sub peso 5 punti;
- sub-criterio B.3.2 – “Sostenibilità” – sub peso 5 punti;

Sub-criterio B.3.1 – “Miglioramento delle caratteristiche tecniche” – sub peso 5 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni che intende proporre ponendo l'accento sul miglioramento delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto a quanto previsto in progetto.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che migliorino le caratteristiche di isolamento acustico dei materiali proposti nel progetto posto a base di gara;
- le soluzioni che migliorino le caratteristiche dei rivestimenti a parete e a pavimento (ceramiche e pitture) proposti nel progetto posto a base di gara;

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo due facciate in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenente descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Sub-criterio B.3.2 – “Sostenibilità” – sub peso 5 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni che intende proporre ponendo l'accento sulla riduzione dei consumi energetici che tali proposte avranno sull'economia di gestione dell'edificio e, in prospettiva, sul suo intero ciclo di vita.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che migliorino le caratteristiche di isolamento termico dei materiali proposti nel progetto posto a base di gara;
- le soluzioni che migliorino le caratteristiche dei corpi illuminanti proposti nel progetto posto a base di gara.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo due facciate in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Criterio B.4 - “Proposte migliorative inerenti la logistica, la sicurezza e la riduzione dell'impatto ambientale del cantiere”

Punteggio massimo 5 punti

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni che intende proporre ponendo l'accento sulla riduzione dei consumi e l'ottimizzazione della gestione del cantiere

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni volte a minimizzare gli effetti del cantiere verso l'esterno in termini di rumorosità-emissione di polveri-interferenza con la viabilità;
- le soluzioni volte a ridurre l'impatto ambientale delle attività di cantiere;
- le soluzioni volte a gestire le eventuali interferenze con gli altri cantieri situati nelle vicinanze del cantiere oggetto del presente appalto.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo una facciata in formato A3 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenenti descrizione delle proposte e immagini.

Si specifica che tali proposte non potranno comprendere quanto già prescritto nella Scheda n. 2 allegata alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente” – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali - Regime 2 per la verifica e il controllo da condurre per garantire il rispetto dei principi DNSH ai quali l'intervento oggetto della presente procedura è sottoposto.

Tali accorgimenti, infatti, sono obbligatori e devono essere assolti dall'Appaltatore.

Criterio C.1 - “Elaborazione di un modello informativo per la manutenzione dell'edificio”-

Punteggio massimo 10 punti

Sarà valutata la disponibilità dell'operatore economico ad adempiere alle seguenti richieste:

- a) Elaborazione di un modello informativo dell'opera realizzata, secondo la norma UNI 11337-4, con livello di dettaglio LOD D (oggetto dettagliato: rappresentazione geometrica contenente le caratteristiche qualitative e quantitative specifiche di una pluralità di prodotti simili contenente informazioni utili al montaggio ed alla manutenzione).
- b) Creazione di un database contenente tutta la documentazione relativa all'opera utile alla sua manutenzione (schede tecniche dei materiali, certificati, prove eseguite sui materiali...);
- c) Creazione di un collegamento fra l'elemento del modello e la sua documentazione;
- d) Condivisione del modello informativo, e di tutta la documentazione ad esso collegata, nella ACData messa a disposizione della Stazione Appaltante. L'organizzazione di tale ambiente, così come la

lista dettagliata ed esaustiva dei documenti da collegare al modello informativo, sarà concordato con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori;

e) Revisione del modello informativo, durante la realizzazione dell'opera, con cadenza mensile o conforme all'avanzamento dei lavori, in contraddittorio con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori, al fine di creare un documento aderente alla realtà e completo dal punto di vista documentale;

f) Consegna del modello informativo, e di tutta la sua documentazione collegata, in formato aperto, alla Stazione Appaltante la quale diventerà unica proprietaria del modello;

g) La prestazione verrà svolta secondo quanto riportato nelle normative di riferimento UNI 11337 - ISO 19650 - DM 560/2017

La disponibilità dell'operatore economico dovrà essere esplicitata mediante l'accettazione del modello T.1 recante "Dichiarazione di accettazione condizioni per la realizzazione del modello informativo".

Criterio C.2 - "Proposte migliorative inerenti l'accessibilità della struttura da parte di persone con ridotta o nulla capacità motoria e/o sensoriale"

Punteggio massimo 4 punti

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni che intende proporre ponendo l'accento sul miglioramento dell'accessibilità e della fruizione degli ambienti da parte di adulti e/o bambini con ridotta o nulla capacità motoria e/o sensoriale.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni volte a creare percorsi interni ed esterni per adulti e/o bambini con disabilità visiva;
- le soluzioni volte a creare percorsi esterni, per adulti e/o bambini con disabilità motoria, al fine di poter permettere l'accessibilità alle aree esterne destinate al gioco.

La proposta migliorativa potrà essere contenuta in massimo una facciata in formato A3 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) contenente descrizione delle proposte e immagini.

Le proposte migliorative ed integrative del progetto tecnico non potranno, pena della loro inammissibilità, in ogni caso:

- alterare le soluzioni plani altimetriche, distributive ed in generali le soluzioni individuate dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma esclusivamente migliorare od integrare quanto previsto nel progetto posto a base di gara;
- comportare un prolungamento delle tempistiche di realizzazione delle opere rispetto a quelle previste a base d'appalto;
- aumentare i costi di realizzazione dell'opera;
- riportare valutazioni economiche che facciano riferimento al contenuto della "Busta D".

Ogni proposta dovrà essere esplicitata mediante descrizione dettagliata delle singole lavorazioni da porre in essere, dei vantaggi per la Stazione Appaltante sia in termini di realizzazione che di gestione dell'opera.

Tutte le proposte migliorative od integrative dovranno essere formulate in modo completo, esaustivo e dovranno essere onnicomprensive di ogni onere; non saranno accettate le proposte che comportino oneri aggiuntivi nella realizzazione dei lavori a carico della Stazione Appaltante.

Ai fini della valutazione non verranno presi in considerazione eventuali documenti e/o schede tecniche allegati, ed eccedenti, a quanto espressamente richiesto.

Criterio C.3 - "Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, oppure adozione di misure atte ad incentivare il welfare aziendale"

Punteggio massimo 1 punto

Il presente criterio intende premiare l'adozione, da parte dell'operatore economico, di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso di certificazione di parità di genere di cui all'art. 46 bis del D. Lgs. 198/2006, oppure l'adozione di misure atte ad incentivare il welfare aziendale, che sia comprovata dell'avvenuta adozione delle misure di cui all'art. 47, co. 5 D.L. 77/2021 (come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021).

Ai fini dell'attribuzione del criterio premiale in parola, l'operatore economico dovrà compilare, sottoscrivere digitalmente ed inserire nell'Area "Allegati generici" della Busta Tecnica, il modello T.2 recante "Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, oppure avvenuta **adozione** di misure atte ad incentivare il welfare aziendale", allegando altresì la documentazione a comprova del possesso del requisito dichiarato.

13.3 – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

CRITERIO C – “Ribasso percentuale sull'importo a base di gara” – punteggio massimo 20 punti.

L'attribuzione del coefficiente per il presente criterio, relativo al ribasso sull'importo dei servizi a base di gara al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A., sarà effettuata con l'applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
- X = 0,85, come da linee guida ANAC, n. 2
- A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

*** **

Il coefficiente per i criteri A e B e relativi sub criteri e C.2 verrà attribuito effettuando la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente. In tal caso la valutazione avverrà con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da "eccellente", pari a 1, a 0, corrispondente ad "assente/irrilevante", in base ai seguenti parametri:

TABELLA G

Valutazione	Coefficiente	Criterio di giudizio
Eccellente	1	Proposta che risponde pienamente agli obiettivi
Ottimo	0,9	Proposta con elevata rispondenza agli obiettivi, ma inferiori a soluzioni ottimali

Distinto	0,8	Proposta con caratteri distintivi
Molto buono	0,7	Proposta che presenta aspetti molto positivi e del tutto adeguati
Buono	0,6	Proposta conveniente con aspetti del tutto positivi ed adeguati
Discreto	0,5	Proposta contenente alcuni aspetti positivi e discretamente adeguati
Sufficiente	0,4	Proposta contenente aspetti sufficientemente adeguati
Appena sufficiente	0,3	Proposta basilare
Carente	0,2	Proposta lacunosa o poco rilevante
Molto scarso / quasi irrilevante	0,1	Proposta assai lacunosa
Assente/Non trattata	0,0	Nessuna proposta o miglioramento rilevante

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti ai criteri / sub criteri A1,A2, B1, B2, B3, B4 e C.2 la Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei suddetti sub criteri di valutazione (con esclusione del sub criterio C.1 e C.3) da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le media provvisorie prima calcolate.

Rimane inteso che i punteggi relativi al criterio C saranno attribuiti in modalità “secca”, secondo le disposizioni indicate con riferimento a tale parametro.

N.B. Non saranno oggetto di alcuna riparametrazione i punteggi assegnati per l’offerta economica.

13.4 - RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI ASSEGNATI

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, si ritiene opportuno prevedere la riparametrazione dei punteggi per rialinearli ai pesi previsti per l’elemento di partenza; se nel singolo subcriterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa. La Stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo subcriterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

13.5 – SOGLIA DI SBARRAMENTO

È stabilita una clausola di sbarramento secondo le linee guida n. 2 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. relative all'Offerta economicamente più vantaggiosa (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016). Pertanto, chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi come indicato nel presente articolo, a seguito della riparametrazione di cui al precedente punto 13.4 saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell'"Offerta economica" i concorrenti che avranno ottenuto per l'offerta tecnica presentata un punteggio almeno pari a **48 punti su un massimo attribuibile di 80 punti**.

ART. 14 CONGRUITA' DELL'OFFERTA

Ove sussistano i presupposti di cui all'art. 97 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP potrà avvalersi della Commissione giudicatrice che, previa sospensione della procedura di gara, procederà alla valutazione della congruità delle offerte.

In tal caso, la Stazione appaltante richiederà per iscritto all'offerente la presentazione, con le modalità di cui all'art. 2, delle spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

Qualora le giustificazioni siano considerate non sufficienti a giustificare quanto richiesto dall'art. 97 co. 5, la Stazione appaltante potrà dichiarare l'esclusione dell'offerta.

Procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte per le quali sussista quanto disposto dal medesimo art. 97 co. 3 fino all'identificazione della migliore offerta non anomala.

La Stazione appaltante, al termine della verifica di congruità, comunicherà i risultati della verifica, l'eventuale assunzione di provvedimenti di esclusione e l'aggiudicazione.

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 (garanzia provvisoria) pari al 10% dell'importo di contratto, tenendo altresì conto di quanto disposto al comma 1 del citato articolo. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 per la garanzia provvisoria espressamente elencate all'art. 9 del presente disciplinare di gara. La fideiussione deve essere conforme agli schemi tipo di cui all'art. 103 co. 9 del D. Lgs. 50/2016 adottati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 193 del 16 settembre 2022 (Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 pubblicato in GU Serie Generale n. 291 del 14-12-2022).

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito (art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione delle opere.

L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

ART. 16 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 14, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'Amministrazione aggiudica all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose.

L'affidamento è condizionato alla verifica dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'inesistenza a carico dell'aggiudicatario stesso delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti ed alla verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d).

La stipulazione del contratto è comunque subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia fermo restando quanto disposto dall'art. 92 del medesimo decreto legislativo.

Il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 50, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, l'esecuzione del contratto potrà essere avviata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in euro pari a € 4.500,00. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n.136/2010 e s.m.i.

Qualora l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 46 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prima della stipula del contratto.

ART. 17 STIPULA DEL CONTRATTO

Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione, **entro e non oltre il 30 luglio 2023** (trattandosi di giorno festivo la scadenza viene anticipata al 28 luglio 2023), si procederà alla stipulazione del contratto nelle forme e nei termini di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, i documenti di seguito indicati.

➤ **Garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- **Polizza di cui all'art. 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016**, secondo quanto riportato nell'art. 2.9 del Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative.
- **Polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e dal legale rappresentante della Compagnia Assicurativa. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l'operatore economico sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- **Documentazione di cui all'art. 17 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.**
- **Comunicazione del domicilio digitale.**
- **Comunicazione del conto corrente dedicato**, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.
- I nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti: il rappresentante della Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura; il Direttore Tecnico di cantiere; il Responsabile della sicurezza di codesta Società;
- Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- La dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando dovuto e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.
- La documentazione comprovante quanto dichiarato dall'aggiudicatario in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 co. 4 ultimo capoverso del D.L. n. 77/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021), se dovuta.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Nel caso in cui l'Impresa non stipuli e/o non versi le **spese inerenti al contratto** nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 18 DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

- il presente disciplinare di gara;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, comprensivo degli elaborati grafici e del Capitolato Speciale d'Appalto, che si presenta ripartito in: Definizioni economiche, amministrative e

tecniche; Criteri ambientali minimi; Titolo B: Condizioni, norme e prescrizione per l'accettazione, l'impiego, la qualità e la provenienza dei materiali; Impianti elettrici;

- l'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario;
- lo schema di contratto;
- i piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell'appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 19 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, co. 18 del D. Lgs. n. 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. L'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

ART. 20 PRESCRIZIONI GENERALI

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 7 e 8.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95 comma 15).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la **procedura di soccorso istruttorio**. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Qualora il suddetto termine abbia avuto inizio nel periodo indicato dall'art. 103 comma 1 del decreto legge n. 18/2020 lo stesso si intende prorogato di diritto. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 co. 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare di gara e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Per le controversie inerenti la procedura di gara è competente il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia mentre per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell'art. 110, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, co. 1, L.R. 14/2002 (clausole sociali).

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) in materia attribuita alla competenza legislativa statale di cui all'art. 2 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Udine, rappresentato dal Sindaco pro tempore, prof. Pietro Fontanini. Indirizzo: via Lionello, n. 1 (33100) Udine (UD). Telefono: 0432.1272607, e.mail: sindaco@comune.udine.it; pec: protocollo@pec.comune.udine.it .

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è l'avv. Paolo Vicenzotto. Indirizzo: via Lionello, n. 1 (33100) Udine (UD). E.mail: dpo@comune.udine.it; pec: protocollo@pec.comune.udine.it .

Si informa altresì che il Comune di Udine, giusta deliberazione giunta n. 75 dell'8 marzo 2022, ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il Comando provinciale della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 (disponibile sul sito istituzionale del Comune di Udine, alla sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti – attuazione misure P.N.R.R.). Tale protocollo comporta attività di trattamento di dati personali per finalità di verifica del corretto utilizzo delle risorse eurounitarie che può comportare la trasmissione al Comando Provinciale di Udine di documentazione già oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" o di ulteriore documentazione inerente le gare

di appalto ascritte al P.N.R.R. (quali ad esempio: identificazione delle ditte operanti in subappalto, documentazione prodotta dai partecipanti alle procedure di gara, etc.).

Tutte le attività di cui sopra avvengono ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), dell'art. 6 par. 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto o della fase precontrattuale) e art. 6 par. 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

L'informativa completa è disponibile nella RdO, sezione "Allegati".

ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato A.1 Modello Istanza di partecipazione e accettazione condizioni generali di partecipazione;
- Allegato A.2 Dichiarazioni e documentazione per la partecipazione ai sensi dell'art. 47, co. 1, 3, 3 bis del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- Allegato A.3-bis Modello Dichiarazione complementare al DGUE;
- Allegato A.3-ter – Modello Prospetto riassuntivo requisiti di qualificazione - Elenco di servizi d'ingegneria ed architettura;
- Allegato A.3-quater – Modello Prospetto riassuntivo requisiti di qualificazione – Elenco di servizi "di punta" d'ingegneria ed architettura;
- Allegato A.4 Modello Dichiarazioni per avvalimento;
- Allegato A.5 Modello Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
- Allegato A.6 Modello Dichiarazione per segreti tecnici commerciali;
- Allegato E.1 Modello Dichiarazioni per offerta economica;
- Allegato T.1 Modello Dichiarazione accettazione condizioni per la realizzazione del modello informativo (criterio C.1);
- Allegato T.2 Modello Dichiarazione Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, oppure adozione di misure atte ad incentivare il *welfare* aziendale;
- Modulo dichiarazione di assenza conflitto di interessi per la verifica del titolare effettivo_agg_12_2022;
- Modulo dichiarazione antiriciclaggio_agg_12_2022.